Gazzetta Ufficiale

DEL REGNO D'ITALIA

Anno 1898 — Roma — Giovedì 27 Gennaio — Numero 21

DIREZIONE
in Via Larga nel Palazzo Baleani

Si pubblica in Roma tutti i giorni non festivi.

AMMINISTRAZIONE
in Via Larga nel Palazzo Baleani

Abbonamenti

In Roma, presso l'Amministrazione: anno L. 32; semestre L. 17; trimestre L. 9
» a domicilio e nel Regno: » » 36; » » 19; » » 10
Per gli Stati dell'Unione postale: » » 80; » » 41; » » 22
Per gli altri Stati si aggiungono le tasse postali.
Gli abbonamenti si prendono presso l'Amministrazione e gli Uffici postali; decorrono dal 1° d'ogni mese.

Inserzioni

Atti giudiziarii . . . . L. 0.25 } per ogni linea o spazio di linea.
Altri annunzi . . . . » 0.30 }
Dirigere le richieste per le inserzioni esclusivamente alla *Amministrazione della Gazzetta*
Per le modalità delle richieste d'inserzioni vedansi le avvertenze in testa al foglio degli annunzi.

*Un numero separato in Roma cent. **10** — nel Regno cent. **15** — arretrato in Roma cent. **20** — nel Regno cent. **30** — all'Estero cent. **35***
Se il giornale si compone d'oltre 16 pagine, il prezzo si aumenta proporzionatamente.

SOMMARIO

PARTE UFFICIALE

LEGGI E DECRETI

Il Numero **551** *della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno, contiene il seguente decreto:*

UMBERTO I
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Visto il Regio decreto 30 novembre 1882 n. 1111 (serie 3ª), col quale venne istituito un Archivio notarile mandamentale in San Giorgio Canavese, distretto notarile d'Ivrea;

Viste le deliberazioni con le quali le rappresentanze dei Comuni costituenti la maggioranza della popolazione del mandamento, hanno deciso di non contribuire alla spesa occorrente per l'impianto ed il mantenimento del detto Archivio;

Visto l'articolo 94 del regolamento 23 novembre 1879 n. 5170;

Sulla proposta del Nostro Guardasigilli, Ministro Segretario di Stato per gli Affari di Grazia e Giustizia e dei Culti;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

È revocato il Regio decreto 30 novembre 1882 n. 1111 (serie 3ª), col quale venne istituito un Archivio notarile mandamentale in San Giorgio Canavese, distretto notarile d'Ivrea.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 5 dicembre 1897.

UMBERTO.

E. GIANTURCO.

Visto, *Il Guardasigilli:* G. ZANARDELLI.

Il Numero **552** *della Raccolta Ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno, contiene il seguente decreto:*

UMBERTO I
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Veduta la legge del 2 agosto 1897, n. 382, sui provvedimenti per l'isola di Sardegna;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le Finanze;

Sentito il Consiglio di Stato;

Udito il Consiglio dei Ministri;
Abbiamo decretato e decretiamo

Articolo unico.

È approvato l'unito Regolamento per l'applicazione del titolo IV della suddetta legge 2 agosto 1897, il quale riguarda l'imposta sugli spiriti.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 16 dicembre 1897.

UMBERTO.

BRANCA.

Visto, *Il Guardasigilli:* G. ZANARDELLI.

REGOLAMENTO

per l'applicazione del Titolo IV della legge 2 agosto 1897, n. 382, sui provvedimenti per l'isola di Sardegna.

Avviso di detenzione degli apparecchi e denunzia delle fabbriche e degli opifizi; condizioni cui le fabbriche e gli opifizi devono soddisfare; dichiarazioni di lavoro per la fabbricazione delle acquaviti fini, uso cognac, destinate ad altra parte del Regno; magazzini per la custodia di esse acquaviti.

Art. 1.

Le disposizioni dell'art. 1 del regolamento 5 luglio 1896, n. 289, per l'esecuzione del testo della legge sugli spiriti 30 gennaio 1896, n. 26, riguardanti l'avviso di detenzione degli apparecchi atti alla distillazione, rettificazione o trasformazione degli spiriti, restano in vigore nell'isola di Sardegna.

Gli esercenti delle fabbriche destinate, nell'isola, alla produzione delle acquaviti di vino fini, uso cognac, e gli esercenti degli opifici di rettificazione di esse acquaviti, qualora intendano godere il benefizio degli abbuoni accordati dal 2° comma dell'art. 37 della legge 2 agosto 1897, n. 382, devono presentare la denunzia in conformità all'art. 2 del su citato regolamento. Le fabbriche e gli opifizi ora detti sono sottoposti alla vigilanza permanente della finanza, ed ai medesimi è applicabile il disposto dell'art. 11 dello stesso regolamento.

Per le fabbriche nelle quali si distilla esclusivamente vino o vinacce, e per gli opifici di rettificazione o trasformazione dello spirito di vino o di vinacce, la denunzia è limitata alle indicazioni contenute nelle lettere *a*, *b* dell'art. 2 sopra ricordato. Ad esse fabbriche ed opifici sono soltanto applicabili le disposizioni degli articoli 60, 95, 96 e 97 del citato regolamento.

Ricevuto l'avviso o la denuncia, l'Ufficio tecnico di finanza procede come all'art. 5 del regolamento 5 luglio 1896, n. 289, e dispone per la misurazione della capacità ed identificazione, mediante piastrine, degli apparecchi esistenti nelle fabbriche indicate nel comma 2° di quest'articolo, e per la compilazione del relativo verbale di verificazione, giusta le norme dell'articolo 13 in quanto sieno applicabili, e dell'articolo 17 del medesimo regolamento, tranne l'applicazione dei sugelli agli apparecchi.

Per le fabbriche destinate alla distillazione dello spirito da materie diverse dal vino e dalle vinacce, e per gli opifici di rettificazione o trasformazione di esso spirito, valgono integralmente le disposizioni contenute nel regolamento di cui sopra.

Art. 2.

Nelle fabbriche indicate al 2° comma dell'art. precedente non è permesso di distillare contemporaneamente vino e materie diverse dal vino, e in quelle di cui al comma 3 dello stesso articolo la lavorazione del vino e delle vinacce deve farsi in tempo diverso da quello della lavorazione di altre materie, salvo che le relative operazioni non vengano eseguite con apparecchi e meccanismi affatto distinti e posti in locali separati, e non aventi, tanto gli apparecchi e meccanismi, quanto i locali alcuna comunicazione fra loro, nè per mezzo di tubi, condotti, vasche e simili, nè per mezzo di aperture di porte o di finestre.

È tuttavia consentito che le predette operazioni siano compiute mediante gli stessi apparecchi e meccanismi, purchè in tempi differenti, e purchè all'atto in cui si fabbricano acquaviti di vino fini, uso cognac, destinate ad altre provincie del Regno, non esistano nella fabbrica materie diverse dal vino, ovvero non vi esistano materie diverse dal vino e dalle vinacce all'atto in cui si distillano vini o vinacce.

Alle stesse condizioni devono soddisfare gli opifici di rettificazione delle acquaviti di vino fini, uso cognac, da spedirsi in altre provincie del Regno, rispetto a quelli per la rettificazione delle acquaviti destinate al consumo nell'isola, e dello spirito di vino o di vinacce, o di materie diverse dal vino o dalle vinacce, come pure gli opifici in cui si rettifica spirito di vino e di vinacce rispetto a quelli che servono alla rettificazione di spirito ottenuto da materie diverse dal vino e dalle vinacce.

Art. 3.

Almeno tre giorni prima di iniziare le singole lavorazioni, i fabbricanti ed i rettificatori di acquaviti di vino fini, uso cognac, destinate ad altra parte del Regno, devono presentare all'Ufficio tecnico di finanza le rispettive indicazioni indicandovi, oltre i dati prescritti dalle lettere *a*, *b* dell'art. 40 del regolamento 5 luglio 1896 n. 289:

1. La quantità del vino da impiegarsi, oppure la quantità e il grado di forza dell'acquavite da sottoporsi a rettificazione;
2. Gli apparecchi che saranno adoperati, con riferimento al numero di identificazione.

Terminata la lavorazione, l'agente di vigilanza trasmette la dichiarazione all'Ufficio tecnico di finanza.

Art. 4.

Il prodotto che si ottiene nelle fabbriche di cui all'art. 3, è accertato direttamente dagli agenti di vigilanza, i quali ne verificano la quantità e la ricchezza alcoolica.

Del risultato della verificazione è compilato un verbale in doppio originale, da firmarsi anche dal fabbricante o dal suo rappresentante; un originale del verbale è consegnato alla parte.

Il prodotto dev'essere immesso, appena ottenuto, in uno speciale magazzino costituito a' sensi del 1° comma dell'art. 37 della legge 2 agosto 1897, n. 382, e segnato nel registro di carico e scarico per la quantità accertata, la quale gode dell'abbuono per cali dispersioni ed altre passività, e serve di punto di partenza per il computo del calo di affinazione o di giacenza.

Il detto prodotto può far passaggio dal magazzino ad un opificio di rettificazione nell'isola, fornito di un magazzino come sopra, mediante bolletta di accompagnamento staccata da registro a matrice e figlia, nella quale devono indicarsi: il nome e cognome del conduttore; il mezzo di trasporto; il luogo di provenienza e l'opificio al quale le acquaviti sono destinate; la quantità ed il grado di forza di esse acquaviti; il numero e la specie dei recipienti; le marche, i bolli, sigilli e contrassegni apposti ai recipienti medesimi.

Con la bolletta di accompagnamento le acquaviti vengono spedite sotto scorta. È però in facoltà dell'interessato di richiedere che la spedizione abbia luogo con bolletta di cauzione, osservate le prescrizioni della legge doganale relative al passaggio di merci estere da una dogana all'altra.

La somma per spese di viaggio e d'indennità al personale di scorta è a carico dell'interessato, e viene determinata e depositata a norma dell'ultimo comma dell'articolo seguente.

Art. 5.

Per le acquaviti di vino fini, uso cognac, destinate ad altra parte del Regno, che si trasportano ad un opificio di rettificazione nell'isola, il delegato della finanza si accerta, all'arrivo, dell'integrità dei bolli, suggelli e contrassegni e della quantità della merce. Questa è inscritta nella parte del carico del registro di magazzino per la quantità integrale risultante dal documento che l'ha accompagnata; nella parte dello scarico viene indicata nello stesso tempo la deficienza riscontrata.

Non sono ammesse nell'opificio di rettificazione le acquaviti contenute in recipienti che presentino segni di manomissione, alterazioni o rotture nei bolli e suggelli, salvo che si abbia la certezza della identità della merce.

È consentito di destinare, in tutto o in parte, le dette acquaviti al consumo nell'isola, purchè prima della estrazione di esse dal magazzino l'interessato rimborsi tutta la spesa sostenuta dalla finanza per le mercedi e le indennità di viaggio e di soggiorno agli agenti che vigilarono le lavorazioni nelle fabbriche o negli opifici, oppure la parte di essa spesa proporzionale alla quantità destinata al consumo nell'isola.

La detta spesa liquidata dall'Ufficio tecnico di finanza viene notificata all'interessato; il relativo ammontare dev'essere versato in conto entrate eventuali del Tesoro.

Trasporto dalla Sardegna nelle altre parti del Regno di spiriti, acquaviti, mosti, frutta e vini conciati, e di bevande alcooliche.

Art. 6.

Alle operazioni di spedizione dalla Sardegna nelle altre parti del Regno degli spiriti, delle acquaviti, dei mosti, frutta e vini conciati, e delle bevande alcooliche, sono autorizzate soltanto le dogane di primo ordine e quelle di secondo ordine della prima classe.

Però, quando sia richiesto dalle esigenze del commercio, l'incarico di tali operazioni può esser dato dall'Intendenza di finanza ad altre dogane della provincia.

Art. 7.

Per l'invio dalla Sardegna in altra parte del Regno, di spiriti distillati da materie diverse dal vino e dalle vinacce, o di acquaviti di vino fini, uso cognac, che siano custoditi in magazzino, giusta il disposto degli articoli 35, 2° comma, e 37, 1° comma, della legge 2 agosto 1897, n. 382, si applicano le norme stabilite dagli articoli 61, 62 e 63 del regolamento 5 luglio 1896, n. 289.

Nella dichiarazione per ottenere la bolletta di cauzione, prescritta dal 1° comma dell'art. 62, si devono indicare per le acquaviti, oltre i dati richiesti dal 2° comma di esso articolo, anche la dogana d'imbarco e quella di sbarco.

Qualora si voglia pagare la tassa sulle acquaviti presso la dogana di arrivo, occorre che l'interessato ne faccia menzione nella dichiarazione suddetta. Su questa basta, in tal caso, inscrivere i dati delle lettere *a*, *b* dell'art. 62, e di più la dogana d'imbarco e quella di sbarco.

Rispetto alla partita di acquavite da spedirsi, l'Ufficio o l'agente deve pure indicare nella bolletta di cauzione, oltre quanto è richiesto dal 4° comma dell'art. 62:

a) la quantità del prodotto di prima distillazione che è gravato della tassa;

b) quella sulla quale è da applicarsi l'abbuono per calo di affinazione e di giacenza;

c) la data dell'introduzione dell'acquavite in magazzino;

d) la liquidazione della tassa dovuta.

Le disposizioni dei due ultimi comma dell'art. 63 si applicano soltanto agli spiriti distillati da materie diverse dal vino e dalle vinacce. Per le acquaviti, lo scarico dal registro di magazzino ha invece luogo per la intiera quantità estratta dallo stesso magazzino.

Art. 8.

Chiunque voglia spedire dalla Sardegna in altra parte dello Stato, spiriti di vino o di vinacce, deve presentare alla dogana di imbarco la dichiarazione di cui al 1° comma dell'art. 62 del regolamento 5 luglio 1896, n. 289, indicandovi i dati delle lettere *a*, *c*, *d*, *e*, *f* del 2° comma dello stesso articolo, e inoltre la dogana d'imbarco e quella di sbarco; ovvero soltanto i dati della lettera *a*, e la dogana d'imbarco e quella di sbarco, qualora dichiari di pagare la tassa presso quest'ultima.

La dogana di partenza procede in conformità al disposto dei comma 3° (non tenuto conto della quantità e provenienza dello spirito) 4°, 6°, 8° del succitato art. 62.

A richiesta della parte, il Ministero può concedere che la dichiarazione sia presentata ad un Ufficio finanziario diverso dalla dogana d'imbarco, e che le operazioni prescritte dal 6° comma dell'art. 62 sieno compiute da un agente di finanza espressamente inviato sul luogo ove esiste lo spirito.

In questo caso sono a carico dell'interessato le indennità di viaggio e di soggiorno all'agente della finanza, ed occorre per quegli anticipi, mediante deposito all'Ufficio tecnico di finanza, la somma all'uopo determinata dall'Ufficio medesimo.

Art. 9.

Per le operazioni di concia, con spirito ricavato da materie diverse dal vino e dalle vinacce, dei mosti e delle frutta che si spediscono dalla Sardegna nel resto del Regno, si applicano le norme stabilite dagli articoli 88, 90 (1° comma), 91 (1°, 2°, 3°, 4° comma) 92, 93 (1° e 5° comma), 94 (1° comma) del regolamento 5 luglio 1896, n. 289 per la concia, con spirito nazionale, dei vini comuni, dei mosti e delle frutta da esportarsi all'estero.

Le stesse norme valgono anche per la concia dei mosti e delle frutta con spirito di vino o di vinacce, salvo le eccezioni dipendenti dal fatto che questo spirito non è, nell'interno dell'isola, soggetto ad alcun vincolo per la fabbricazione, la circolazione od il deposito.

L'interessato deve presentare, in luogo della dichiarazione prescritta dagli articoli 90 e 91 del suddetto regolamento, quella richiesta per ottenere la bolletta di cauzione, in conformità a quanto è disposto negli articoli 7 e 8 di questo regolamento, indicandovi inoltre la quantità dei mosti o delle frutta da conciare.

Prima di procedere alla concia occorre sia fatto dalla parte il deposito presso la dogana o l'Ufficio tecnico di finanza, della somma dall'una o dall'altro preventivata per indennità di viaggio o di soggiorno agli agenti delegati alla vigilanza sulla operazione.

Art. 10.

Quando vengono spediti dall'isola in altro luogo del Regno, mosti che sieno in corso di fermentazione, o si ritengano conciati all'infuori della vigilanza degli agenti dell'amministrazione, la dogana d'imbarco procede nel modo seguente:

Per i mosti in fermentazione preleva il campione di scorta della merce, e scrive nel lasciapassare la clausola dell'omessa verificazione del grado di forza. La dogana di arrivo eseguisce tale verificazione, con le norme del 4° comma dell'articolo seguente, e, se la ricchezza alcoolica supera 15 gradi, liquida e riscuote la tassa dovuta.

Per i mosti ritenuti conciati, la dogana di partenza preleva due campioni di un litro ciascuno, li suggella a spese dell'esportatore con i bolli del medesimo e della finanza e compila apposito verbale in doppio originale, da firmarsi anche dall'interessato, al quale ne è consegnato un esemplare.

Uno dei campioni viene trasmesso al Ministero delle finanze (Direzione generale delle Gabelle), il quale provvede alle necessarie verificazioni per mezzo del Laboratorio chimico centrale delle Gabelle.

In ambo i casi l'importatore deve prestare cauzione nel modo stabilito dall'art. 170 del regolamento doganale.

Art. 11.

I vini fini o di lusso, non alcoolizzati, che si spediscono dalla Sardegna in altre parti del Regno, non sono soggetti alle disposizioni del 2° comma dell'art. 34 della legge 2 agosto 1897, n. 382. Quando sorga contestazione sul punto se un vino sia fino ovvero comune, se ne preleva un campione di mezzo litro, che si spedisce al Ministero (Direzione Generale delle Gabelle), il quale decide definitivamente la controversia.

L'imbarco del vino in contestazione non può aver luogo se l'interessato non presta cauzione nel modo stabilito dall'articolo 170 del regolamento doganale.

Per la spedizione dei vini comuni di ricchezza alcoolica superiore a 15 gradi, o delle bevande alcooliche l'esportatore deve presentare alla dogana d'imbarco la dichiarazione per ottenere la bolletta di cauzione conformemente al disposto dell'articolo 8 di questo regolamento, indicondovi anche la quantità e il grado reale di forza del vino o delle bevande alcooliche da spedirsi. Deve inoltre dare garanzia come è detto all'articolo 17.

La dogana verifica la quantità, e determina il grado alcoolico con le norme dell'articolo 85 del regolamento 5 luglio 1896, n. 289, avvertendo che il valore di X da sostituirsi nella formula indicata in esso articolo è quello (15 gradi) stabilito dall'articolo 34, 2° comma, della legge 2 agosto 1897, n. 382, e scrive in cifre e in lettere sulla bolletta di cauzione la quantità e la ricchezza alcoolica riscontrate nella verificazione.

È in facoltà dell'esportatore di chiedere all'Ufficio tecnico di finanza, almeno 5 giorni prima di estrarre i vini conciati o le bevande alcooliche dallo stabilimento o dalla fabbrica, che la verificazione sia fatta sopra luogo. In tal caso sono a carico dell'interessato le spese per indennità al personale delegato e si applicano le disposizioni dei comma 5° e 6° dell'art. 84 del regolamento 5 luglio 1896 sopra ricordato.

La dogana d'imbarco, riconosciuti intatti i sigilli, rilascia la bolletta di cauzione, nella quale riporta, in cifre e in lettere, i risultati della verificazione eseguita sopra luogo.

Dei vini comuni che si spediscono in cabotaggio, la dogana di partenza preleva un campione che trasmette, convenientemente sigillato, alla dogana cui è assegnata la spedizione.

Art. 12.

Qualora l'interessato impugni il risultato della verificazione, si prelevano due campioni del vino o delle bevande alcooliche con le norme dell'art. 84 del regolamento 5 luglio 1896, n. 289, e se ne spedisce uno al Ministero che provvede ad una nuova analisi, il risultato della quale deve ritenersi come definitivo. Del giorno e dell'ora in cui avrà luogo la nuova analisi, è dato avviso all'interessato, il quale può intervenire o farsi rappresentare.

La cauzione, o la tassa sull'alcool contenuto nel vino oltre i 15 gradi, o nelle bevande alcooliche, è ragguagliata alla ricchezza alcoolica riscontrata nella prima verificazione, salvo la revisione della cauzione, o i conguagli per le differenze di tassa che risultassero dal giudizio di controversia.

La dogana ha il diritto di sottoporre ad analisi i vini che si spediscono dall'isola nel resto del Regno, sebbene non dichiarati di grado superiore a 15. Ove risulti una ricchezza alcoolica maggiore di 15 gradi, l'esportatore deve soddisfare agli obblighi stabilitt da questo articolo.

Nel caso che vengano presentati alla spedizione vini ritenuti artificiali, oppure feccie di vino, vinacce, o vinelli ritenuti alcoolizzati, si applicano le disposizioni dei tre ultimi comma dell'art. 10 di questo regolamento.

Art. 13.

Per le provviste di spiriti, cognac, frutta conciate e bevande alcooliche, imbarcati dai passeggieri od equipaggi per conto proprio, la dogana procede come segue:

Se trattasi di spiriti, di cognac o di frutta conciate, ne constata la quantità e il grado alcoolico e rilascia la bolletta di cauzione, previa garanzia nei modi stabiliti dalla legge doganale.

Se trattasi di vini o di bevande alcooliche e non possa eseguire la verificazione del grado di forza, appone i sigilli ai recipienti, e sul lasciapassare scrive la clausola dell'omessa verificazione di esso grado, richiedendo dagli interessati la cauzione come all'ultimo comma dell'art. 10.

Tanto nel primo caso, quanto in quello del trasporto di vino comune o di bevande alcooliche, di cui sono state verificate, prima della spedizione, la quantità e la ricchezza alcoolica, la dogana di partenza può riscuotere la tassa dovuta secondo le norme dell'art. 18 di questo regolamento. Nel lasciapassare per merci nazionali occorre allora indicare la data ed il numero della bolletta di pagamento.

Art. 14.

Le discipline stabilite da questo regolamento, si applicano alle spedizioni dall'isola in altra parte del Regno dei prodotti a base d'alcool, cioè: etere e cloroformio; essenze spiritose di rhum, di cognac ed altre contenenti spirito; profumerie alcooliche; vernici a spirito; aceto di spirito; generi medicinali, medicamenti composti e generi medicinali non specialmente nominati nella tariffa, contenenti spirito o nella fabbricazione dei quali sia stato consumato lo spirito.

Sui prodotti ora nominati, tranne l'aceto di spirito, la tassa di fabbricazione dell'alcool si applica nella misura prescritta dall'art. 1 della legge 30 gennaio 1896 n. 26, o in quella da determinarsi secondo lo stesso articolo.

Sull'aceto di spirito la tassa si applica in ragione di L. 0.86 per ogni chilogramma di acido acetico al massimo di concentrazione.

La determinazione della quantità di acido acetico assoluto contenuto nell'aceto è fatta dal Laboratorio chimico centrale delle Gabelle, al quale la dogana deve trasmettere il campione convenientemente sigillato, salvo che la dogana stessa non sia stata autorizzata ad eseguirla.

Art. 15.

Gli spiriti, i cognac, le acquaviti, i mosti e le frutta conciati, i vini comuni di forza alcoolica superiore a 15 gradi e le bevande alcooliche non sono soggetti alla bolletta di cauzione quando vengono spediti dall'isola in altra parte del Regno per mezzo di pacco postale.

Però i pacchi postali provenienti dalla Sardegna saranno visitati alla Dogana di reintroduzione in concorso con l'ufficio di posta. La Dogana liquida la tassa che fosse dovuta e rilascia la bolletta di riscossione, osservate le modalità vigenti per lo sdoganamento dei pacchi esteri.

Art. 16.

La bolletta di cauzione rilasciata per il trasporto dalla Sardegna in altra parte del Regno di spiriti in natura; di acquaviti di vino fini, uso cognac, di mosti, frutta e vini conciati e di bevande alcooliche, sostituisce il lasciapassare per le spedizioni in cabotaggio, e la dogana d'imbarco appone su essa bolletta le occorrenti attestazioni.

Art. 17.

La garanzia per ottenere la bolletta di cauzione, deve darsi nei modi stabiliti dalla legge doganale, salvo che la cauzione non fosse stata prestata dal destinatario secondo le norme dell'art. 61 del regolamento 5 luglio 1896, n. 289. Essa cauzione dev'essere ragguagliata all'ammontare della tassa di fabbricazione dell'alcool cui la merce è soggetta, alle multe o alle spese.

Per il mancato scarico della bolletta o per le differenze riscontrate presso la dogana di arrivo rispetto alla quantità inscritta nella bolletta stessa, si applicano le disposizioni della legge doganale, considerando la tassa di fabbricazione in luogo del diritto di confine.

Liquidazione e pagamento della tassa: bollette di legittimazione per il trasporto degli spiriti.

Art. 18.

Se, per gli spiriti di vino o di vinacce in natura, o aggiunti ai mosti ed alle frutta, o contenuti nei vini conciati al di sopra di 15 gradi o nelle bevande alcooliche, e per le acquaviti di vino fini, uso cognac, si vuole pagare la tassa presso la dogana di arrivo, questa liquida e riscuote la tassa, rilasciandone ricevuta sul modello serie I, n. 1.

La tassa è dovuta sull'intiera quantità di spirito indicata nella bolletta di cauzione, salvo deduzione, per le acquaviti di vino fini, uso cognac, degli abbuoni accordati dal 2° comma dell'articolo 37 della legge 2 agosto 1897, n. 382.

Essa ricevuta può servire come documento giustificativo del trasporto degli spiriti, purchè, sopra richiesta scritta della parte, sia dalla dogana rivestita delle indicazioni di cui alle lettere *b*, *c*, *d*, dell'art. 75 del regolamento 5 luglio 1896, n. 289.

È però in facoltà dell'importatore di richiedere alla dogana, per il trasporto degli spiriti a destinazione, il rilascio di una o più bollette di legittimazione in base alla suddetta ricevuta, a tergo della quale la dogana fa, in questo caso, le opportune annotazioni di discarico.

Visto, d'ordine di Sua Maestà
Il Ministro delle Finanze
BRANCA

La Raccolta Ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene i seguenti Regi decreti, sotto il numero a caduno preposto ed emanati:

Sulla proposta del Ministro d'Agricoltura, Industria e Commercio:

N. **CCCCXIV** (Dato a Roma il 2 dicembre 1897) che approva il Regolamento organico e disciplinare ed i programmi d'insegnamento della Scuola di viticoltura ed enologia di Catania, in sostituzione di quello attualmente in vigore.

» **CCCCXV** (Dato a Roma il 16 dicembre 1897) che approva le modificazioni ed aggiunte allo Statuto della Società di mutuo soccorso « Il Progresso » in Milazzo, deliberate dall'assemblea generale dei soci nella tornata del 3 ottobre 1897.

» **CCCCXVI** (Dato a Roma il 19 dicembre 1897) che riconosce come Corpo morale la Società di mutuo soccorso tra capitani marittimi liguri, con sede in Genova e ne approva lo Statuto organico, composto di cinquanta articoli.

MINISTERO DEL TESORO

Direzione Generale del Debito Pubblico

Rettifica d'intestazione (1ª *Pubblicazione*).

Si è dichiarato che la rendita seguente del Consolidato 5 0|0 cioè: N. 701786 d'iscrizione sui registri della Direzione Generale per L. 1125, al nome di Salvo Antonina fu Antonino, minore, sotto la patria potestà della madre La Porta Angela di Francesco, fu così intestata per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito Pubblico, mentrechè doveva invece intestarsi a Salvo Maria Giuseppa Antonina fu Antonino, minore, sotto la patria potestà della madre La Porta Angela di Francesco, vera proprietaria della rendita stessa.

A termini dell'art. 72 del Regolamento sul Debito Pubblico, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione Generale, si procederà alla rettifica di detta iscrizione nel modo richiesto.

Roma, il 25 gennaio 1898.

Per il Direttore Generale
MANCIOLI

Rettifica d'intestazione (2ª *Pubblicazione*).

Si è dichiarato che la rendita seguente del Consolidato 5 0|0 cioè: N. 1106616 d'iscrizione sui registri della Direzione Generale, per la rendita di L. 25, al nome di Salzano Marianna fu Onofrio, nubile, domiciliata in Napoli, fu così intestata per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito Pubblico, mentrechè doveva invece intestarsi a Salzano Anna fu Onofrio, nubile, domiciliata in Napoli, vera proprietaria della rendita stessa.

A termini dell'art. 72 del Regolamento sul Debito Pubblico, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione Generale, si procederà alla rettifica di detta iscrizione nel modo richiesto.

Roma, il 3 dicembre 1897.

Per il Direttore Generale
MANCIOLI.

Rettifica d'intestazione (2ª *Pubblicazione*)

Si è dichiarato che la rendita seguente del Consolidato 5 0|0, cioè: N. 446275 d'iscrizione sui registri della Direzione Generale (corrispondente al N. 50075 della soppressa Direzione di Torino) per L. 35, al nome di Valeggio Emilia nata Ceriola di cav. Pietro, domiciliata in Torino, fu così intestata per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito Pubblico, mentrechè doveva invece intestarsi alla signora Valeggia Emilia nata Ceriola di cav. Pietro, domiciliata in Torino, vera proprietaria della rendita stessa.

A termini dell'art. 72 del Regolamento sul Debito Pubblico, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione Generale, si procederà alla rettifica di detta iscrizione nel modo richiesto.

Roma, il 3 dicembre 1897.

Per il Direttore Generale
MANCIOLI.

Rettifica d'intestazione (3ª *Pubblicazione*).

Si è dichiarato che la rendita seguente del Consolidato 5 0|0, cioè: N. 1,057,858 d'iscrizione sui registri della Direzione Generale per L. 130, al nome di Giovannini *Eugenio* fu Luigi, minore, sotto la tutela di Aceto Giuseppe fu Luigi, domiciliato in Acqui (Alessandria), fu così intestata per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito Pubblico, mentrechè doveva invece intestarsi a Giovannini *Angelo-Eugenio* fu Luigi, minore sotto la tutela di Aceto Giuseppe fu Luigi,

domiciliato in Acqui (Alessandria), vero proprietario della rendita stessa.

A termini dell'art. 72 del Regolamento sul Debito Pubblico, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla prima pubblicazione di questo avviso, ove non sieno state notificate opposizioni a questa Direzione Generale, si procederà alla rettifica di detta iscrizione nel modo richiesto

Roma, il 30 dicembre 1897.

Per il Direttore Generale
ZULIANI.

RETTIFICA D'INTESTAZIONE (3ª *Pubblicazione).*

Si è dichiarato che le rendite seguenti del Consolidato 5 0/0 cioè: N. 1098590 d'iscrizione sui registri della Direzione Generale per L. 870 e N. 1098881 d'iscrizione sui registri della Direzione Generale per L. 870, al nome di Martini Vincenza fu Luigi, minore, sotto la tutela di Schiapparelli Clemente, domiciliata a Torino, furono così intestate per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito Pubblico, mentrechè dovevano invece intestarsi a Martini Alessandra Vincenza Giuseppina, fu Luigi, minore ecc., come sopra, vera proprietaria delle rendite stesse.

A termini dell'art. 72 del Regolamento sul Debito Pubblico, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla prima pubblicazione di questo avviso, ove non sieno state notificate opposizioni a questa Direzione Generale, si procederà alla rettifica di dette iscrizioni nel modo richiesto.

Roma, il 31 dicembre 1897.

Per il Direttore Generale
ZULIANI.

RETTIFICA D'INTESTAZIONE (3ª *Pubblicazione*).

Si è dichiarato che le rendite seguenti del Consolidato 5 0/0, cioè: N. 63363 d'iscrizione sui registri della Direzione Generale per L. 80, al nome di *Carignano* Maria e Carlotta fu Carlo, minori, sotto l'amministrazione di *Monforte* Natalina, loro madre e tutrice, domiciliate in Napoli e N. 235493 d'iscrizione sui registri della Direzione Generale, corrispondente al N. 52553 della soppressa Direzione di Napoli per L. 15, al nome di Carignano Maria e Carlotta fu Carlo, domiciliate in Napoli, furono così intestate per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito Pubblico, mentrechè dovevano invece intestarsi a *Carignani* Maria e Carlotta fu Carlo, minori, sotto l'amministrazione di *Monfort* Natalina loro madre e tutrice, domiciliate in Napoli, vere proprietarie delle rendite stesse.

A termini dell'art. 72 del Regolamento sul Debito Pubblico, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla prima pubblicazione di questo avviso, ove non sieno state notificate opposizioni a questa Direzione Generale, si procederà alla rettifica di dette iscrizioni nel modo richiesto.

Roma, il 31 dicembre 1897.

Per il Direttore Generale
ZULIANI.

AVVISO PER SMARRIMENTO DI RICEVUTA (1ª *Pubblicazione).*

Si è dichiarato lo smarrimento delle ricevute n. 742 posizione n. 1933 e n. 743 posizione n. 1933, rilasciate dalla Intendenza di Finanza di Roma in data 28 maggio 1872, al signor Vincenzo Tranzi fu Vincenzo, pel deposito dei certificati del Consolidato Romano.

N. 50168 (Iscrizione n. 14936) della rendita di L. 597,74;

N. 29672 (Iscrizione n. 14936) della rendita di scudi 82,51 di L. 443,49;

intestate al signor Antonio Giorgi, quest'ultima rendita ceduta per dichiarazione fatta per attergato in data 11 agosto 1851 al signor Romualdo Gentilucci, per la quota di scudi 20,60,5.

Ai termini dell'articolo 334 del Regolamento 8 ottobre 1870, n. 5942, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data del presente, senza che intervengano opposizioni si procederà alla consegna della rendita proveniente dalle dette iscrizioni, senza obbligo di consegnare le ricevute predette che saranno ritenute di nessun valore.

Roma, il 26 gennaio 1898.

Per il Direttore Generale
MANCIOLI.

AVVISO PER SMARRIMENTO DI RICEVUTA (3ª *Pubblicazione).*

Dal signor Rosati Pietro, Presidente della Congregazione di Carità di Tarano, è stato denunziato lo smarrimento della bolletta Mod. 241 n. 233, rilasciata dall'Intendenza di Finanza di Perugia in data 22 giugno 1895 per ricevuta di n. 14 titoli 5 °/₀ della rendita complessiva di L. 1510,22 intestati, parte all'Opera Pia Sacramento, parte a quella di S. Giovanni Decollato e parte all'Opera De Mattia di detto Comune, amministrata dalla suddetta Congregazione di Carità.

Ai termini dell'art. 334 del Regolamento sul Debito Pubblico, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla prima pubblicazione del presente avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione Generale, saranno liberamente consegnati al detto Rosati Pietro, od a chi per esso, i titoli del Consolidato 4,50 °/₀ provenienti dalla conversione di parte della suddetta rendita, ed i titoli che non poterono essere convertiti, senza che gli sia fatto obbligo di restituire la Bolletta sopraindicata.

Roma, il 31 dicembre 1897.

Per il Direttore Generale
MANCIOLI.

CONCORSI

MINISTERO DELL'INTERNO

AVVISO DI CONCORSO

per l'ammissione di 40 alunni agli impieghi di 1ª categoria

In esecuzione del decreto Ministeriale in data 10 corrente mese, è aperto un concorso per l'ammissione di 40 alunni agli impieghi di 1ª categoria nell'Amministrazione provinciale, giusta le norme stabilite dal Regolamento per la carriera degli impiegati dell'Amministrazione centrale e provinciale dell'Interno, approvato con R. decreto 13 agosto 1897 n. 419.

Le prove scritte avranno luogo nel mese di aprile prossimo venturo presso il Ministero dell'Interno, nei giorni che saranno indicati con altro avviso.

Le domande di ammissione agli esami dovranno essere presentate dai concorrenti, non più tardi del giorno 1° marzo, alla Prefettura della provincia nella quale eglino risiedono e dovranno avere a corredo:

1° atto di nascita;

2° certificato di cittadinanza italiana;

3° certificato di buona condotta, rilasciato dal Sindaco del Comune di dimora;

4° fede penale, di data recente;

5° certificato medico comprovante che il candidato è dotato di buona costituzione, e non ha difetti fisici incompatibili con l'impiego.

6° certificato di leva;

7° diploma originale di laurea in giurisprudenza conseguito in una delle Università dello Stato, o il diploma della Scuola di scienze sociali in Firenze.

Il candidato fornito di diploma della predetta Scuola produrrà pure quello di licenza liceale, riportato in un Istituto governativo o pareggiato, e dovrà inoltre provare di avere regolarmente compiuto i tre anni di studi prescritti dagli statuti della Scuola di scienze sociali, e di aver superato con plauso l'esame finale.

Il concorrente dovrà fare dichiarazione esplicita (che potrà essere espressa nel corpo stesso della domanda) di accettare le nuove norme che regoleranno la Cassa di previdenza, in sostituzione della legge ancora in vigore per le pensioni, e che potrà cessare di avere effetto per gli impiegati che vanno ad assumersi in servizio.

Non saranno ammessi al concorso gli aspiranti che abbiano meno di 18 anni e più di 30 anni di età; salve le disposizioni contenute negli articoli 7 e 60 del R. decreto 13 agosto 1897 n. 419 a favore dei concorrenti che appartengono all'Amministrazione dello Stato, o che abbiano prestato servizio, come impiegati straordinari, nell'Amministrazione stessa.

Gli esami verseranno sulle materie contenute nel seguente programma:

I. Diritto civile comparato col Diritto romano.
II. Diritto costituzionale.
III. Economia politica e scienza delle finanze.
IV. Diritto amministrativo.
V. Diritto penale (Libro I).
VI. Diritto commerciale.
VII. Leggi organiche amministrative e tributarie.
VIII. Storia letteraria e civile d'Italia, dal medio evo ai nostri giorni.
IX. Una lingua straniera (francese, inglese o tedesca), a scelta del concorrente.

L'esperimento orale può cadere su tutto il programma; gli scritti, sulle sole prime cinque materie.

Gli aspiranti che saranno giudicati vincitori del concorso dovranno prestare servizio gratuito durante l'alunnato; ma potrebbero ricevere una indennità mensile, non superiore alle lire 100, quando fossero destinati a prestare servizio in residenza diversa dalla loro abituale o da quella della loro famiglia.

Roma, addì 19 gennaio 1898.

Il Direttore Capo della 1ª Divisione
LE PERA.

MINISTERO
DI AGRICOLTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO

Media dei corsi del Consolidato a contanti nelle varie Borse del Regno, calcolata in conformità del R. Decreto 30 dicembre 1897 N. 544.

26 gennaio 1898

		Con godimento in corso	Senza cedola
		Lire	Lire
Consolidato.	5 % *lordo*	98.29 ½	96.29 ½
	4 ½ % *netto*	107.18 ¾	106.06 ¼
	4 % *netto*	98.13	96.13
	3 % *lordo*	62.34	61.14

PARTE NON UFFICIALE

PARLAMENTO NAZIONALE

SENATO DEL REGNO

RESOCONTO SOMMARIO – Mercoledì 26 gennaio 1898

Presidenza del Vice Presidente CREMONA.

La seduta è aperta (ore 15,30).

COLONNA-AVELLA, segretario, legge il processo verbale dell'ultima tornata, che è approvato.

Congedo.

Si accorda un congedo di un mese al senatore Migliorati, per motivi di salute.

Comunicazione.

PRESIDENTE. Dà lettura di una lettera del senatore Ferraris L., con cui si dimette da membro della Commissione permanente di finanze, e da quella di sorveglianza degli Istituti di emissione.

Si procederà nella seduta di domani alla votazione per la nomina di un commissario in ciascuna delle due Commissioni suaccennate, in sostituzione del dimissionario senatore Ferraris.

Votazione a scrutinio segreto.

PRESIDENTE. Ordina l'appello nominale per la votazione a scrutinio segreto del disegno di legge:

Consolidamento del capitolo del bilancio relativo alla riforma dei fabbricati carcerari, e di quei capitoli relativi alle spese ed al prodotto delle manifatture carcerarie (N. 124).

TAVERNA, segretario, fa l'appello nominale.

Si lasciano le urne aperte.

Relazione della Commissione per la verifica dei titoli dei nuovi senatori.

SCELSI, ff. di relatore, a nome della Commissione, propone al Senato la convalidazione della nomina a senatore del signor avvocato commendatore Ottavio Serena.

Il Senato approva.

Approvazione del disegno di legge: « Pagamento degli stipendi dei medici condotti » (N. 125).

DI RUDINI', presidente del Consiglio. Accetta che la discussione si apra sul progetto di legge proposto dall'Ufficio centrale.

COLONNA-AVELLA, segretario. Dà lettura del disegno di legge.

Non ha luogo discussione generale.

Senza discussione si approvano tutti gli articoli del progetto, che sarà votato a scrutinio segreto in altra tornata.

Discussione del progetto di legge: « Provvedimenti per il Credito fondiario nell'isola di Sardegna » (N. 78).

COLONNA-AVELLA, segretario, dà lettura del progetto di legge.

PRESIDENTE. Dichiara aperta la discussione generale.

COCCO-ORTU, ministro d' agricoltura, industria e commercio. La rigida conclusione della relazione dell'Ufficio centrale lo costringe a dare spiegazioni al Senato e a dire le ragioni per le quali deve insistere perchè questo progetto venga approvato.

Ammette che vi siano ragioni giuridiche che possono far parere men buono questo progetto.

Fa notare però che in questi provvedimenti sul Credito fondiario per la Sardegna, non si ledono i diritti privati in modo così grave, come è avvenuto per altri provvedimenti relativi ai Crediti fondiari di altre regioni.

Rileva quale sia la condizione che con questo progetto si fa ai proprietari di cartelle di Credito fondiario per l'isola di Sardegna, e quali siano le conseguenze giuridiche che ad essi derivano.

Afferma che i possessori di cartelle con la nuova legge non avranno leso nessuno dei loro diritti sulla pro-rata della liquidazione, e quindi non si può dire che essi ne riceveranno dei danni.

Se non si approvasse questo progetto si verrebbe a questa anomalia, cioè che si farebbe ai possessori di cartelle del Credito fondiario sardo, una condizione diversa da quella dei possessori di cartelle di altri crediti fondiari, ed inoltre bisognerebbe provvedere immediatamente alla liquidazione, la quale produrrebbe delle conseguenze gravissime e disastrose, sui mercati dell'isola di Sardegna.

Ammette anch'egli che questo progetto non è che un modesto aiuto per l'isola di Sardegna; anch'egli, coll'Ufficio centrale ammette che di ben altri provvedimenti avrebbe bisogno quella povera isola, ma non potendo per ora fare di più, bisogna contentarsi di questo poco.

Si augura che nel corso della discussione possa sorgere l'accordo che è da lui vivamente desiderato fra Governo ed Ufficio centrale; spera intanto che dopo queste brevi dichiarazioni l'Ufficio centrale vorrà recedere dalla sua rigida e severa conclusione e che il Senato vorrà approvare il progetto di legge.

SARACCO, dell'Ufficio centrale. Le considerazioni esposte dal ministro d'agricoltura, industria e commercio non sono giunte nuove ai membri dell'Ufficio centrale, anzi sono state esposte quasi con le stesse parole nelle conferenze che il ministro ebbe con i membri stessi.

La violazione dei diritti privati è stata pur troppo consacrata dal Parlamento in altre leggi; ciò è vero. Non perciò l'Ufficio centrale può ricredersi e sconfessare la propria relazione. Siamo in un falso indirizzo, ch'è duopo arrestare. Non è da disconoscere che sono tristi le condizioni dell' isola di Sardegna. Si dice: ma i danni che verrebbero all' isola dal voto contrario a questa legge sarebbero ben maggiori di quelli che deriverebbero dalla sua approvazione. Ma, esaminando la legge, ciò si riconosce non fondato.

A garantire gl' interessi dei portatori delle cartelle, l'Ufficio centrale, propone all'approvazione del Senato il seguente ordine del giorno, pur mantenendo le conclusioni della sua relazione:

« Il Senato, ritenuto che il Governo del Re non emetterà un regio decreto di concessione al nuovo Istituto per il credito fondiario in Sardegna:

a) Se il capitale sociale non sia completamente formato e distinto da quello su cui altri creditori o portatori di obbligazioni del vecchio Istituto possano accampare diritti;

b) Se non sia provvisto a finire la liquidazione del vecchio Istituto in un termine fisso, il più brevo possibile per togliere di mezzo le obbligazioni non aderenti al nuovo Istituto;

c) Se i vantaggi ai mutuatari del vecchio Istituto non siano in modo regolare assicurati anche a quei mutui che eventualmente non siano appostati per formar parte del nuovo capitale sociale;

d) Se l'accertamento degli enti e dei valori appostati per formar parte del capitale sociale non sia stato da esso Governo del Re fatto nel modo più rigoroso;

passa alla discussione della legge ».

COCCO-ORTU, ministro di agricoltura, industria e commercio. Dichiara di accettare l'ordine del giorno proposto dall'Ufficio centrale, anche perchè vi si riscontrano i sentimenti di equanimità che nutrono i membri dell'Ufficio stesso.

Non accetta il giudizio severo del senatore Saracco che con questo progetto intenda il Governo di mettere le mani sulla proprietà altrui e dimostra come non sia questo il criterio informatore del progetto.

Confida peraltro che il Senato vorrà approvarlo.

SARACCO, dell'Ufficio centrale. Resiste alla tentazione di riaprire la discussione.

Dichiara solamente che con l'ordine del giorno proposto, il ministro è meglio armato contro quelle agevolazioni che potrebbero tornare a danno dei possessori delle cartelle.

PRESIDENTE. Pone ai voti l'ordine del giorno proposto dall'Ufficio centrale.

(Approvato).

Senza discussione si approvano i cinque articoli del progetto che sarà votato domani a scrutinio segreto.

Discussione del progetto di legge: « Disposizioni sui Monti di pietà » (N. 52).

COCCO-ORTU, ministro di agricoltura, industria e commercio Acconsente che la discussione si apra sul progetto di legge proposto dall'Ufficio centrale, essendo l'accordo tra il Governo e l'Ufficio centrale stesso intervenuto su quasi tutti gli articoli del progetto.

COLONNA-AVELLA, segretario, dà lettura del progetto di legge.

Non ha luogo discussione generale.

Si procede alla discussione degli articoli.

Senza discussione si approvano gli art. 1 e 2.

BONASI, all'art. 3 osserva che in base a questa legge i Monti di pietà divengono Istituti di beneficenza e di credito.

L'ultimo comma dell'art. 3 ha valore pei Monti di pietà in quanto siano considerati come Istituti di credito; ma si domanda se la disposizione ivi contenuta non nuocerà ai Monti di pietà quando funzionano come Istituti di beneficenza, specie in rapporto ai lasciti di immobili che possono venir loro fatti; teme quindi che questa disposizione inaridisca le fonti della privata beneficenza.

LAMPERTICO relatore. Questo articolo 3 è stato desunto dalla legge sulle Casse di risparmio.

Propone, ad ovviare gli inconvenienti accennati dall'on. Bonasi, che si aggiungano al comma le seguenti parole:

« Salva però la volontà dei testatori o dei donatori ».

BONASI. Accetta la proposta del relatore e lo ringrazia.

COCCO-ORTU, ministro di agricoltura, industria e commercio, propone che l'aggiunta sia formulata nel seguente modo:

« Salvo i lasciti e doni ».

FINALI. Osserva che occorre distinguere quando il Monte deve essere considerato come Istituto di credito, e quando come Istituto di beneficenza.

Teme che possa essere applicata l'aggiunta proposta in modo troppo largo.

Chiede qualche spiegazione in proposito.

LAMPERTICO, relatore. Difficoltà di interpretazione certo nè possono sorgere. Uno degli scopi della legge si è quello di dare uno stato di diritto ai Monti di pietà che prima non avevano.

Con questo progetto sono distinte le due funzioni dei Monti di pietà; ma è però vero che essendo essi Istituti che hanno persona propria, i dubbi accennati dall' onor. Finali possono sorgere.

Prega peraltro il Senato di tener conto che con questa legge si è fatto gran parte agli statuti organici, e crede si debba lasciare una grande larghezza agli Statuti, non essendo possibile determinare tutti i casi possibili, nè tampoco precisare la tangente che divide la beneficenza dal credito.

Sottopone queste osservazioni al Senato; ad ogni modo ritiene sia insufficiente l'aggiunta già proposta a quest'articolo.

COCCO-ORTU, ministro di agricoltura, industria e commercio, risponde al senatore Finali che la ragione della disposizione contenuta nell'articolo si è quella di rispettare la volontà del donatore o testatore. Se questa manca, resta la disposizione di legge.

Quindi non crede necessaria la distinzione richiesta dal senatore Finali, perchè essa s'impone da sè.

SAREDO. Il concetto esposto dal senatore Bonasi è essenzial-

mente morale: dunque è bene imporre l'alienazione de' soli beni immobili, non destinati a beneficio dell'istituzione.

Ma l'aggiunta dell'Ufficio centrale non crede sufficiente all'uopo; epperò propone una nuova clausola a questa disposizione, con cui, mentre si rispetta la volontà del testatore, non si offendono i principî di diritto civile. La sua proposta consisterebbe nel dire: « salvo il vincolo della inalienabilità fatto dal testatore ».

CALENDA A. Il termine non maggiore di dieci anni per la vendita di beni stabili risponde a quanto è disposto nella legge sugli Istituti di credito, ma non a quella sulle opere di beneficenza.

L'aggiunta proposta, con la quale si vuole tenere rispettata la volontà del testatore, è sempre una limitazione della libera disposizione dei beni da parte dell'amministrazione dell'Istituto di beneficenza.

A togliere qualsiasi dubbio sull'interpretazione di quest'articolo, prega l'Ufficio centrale di tener conto delle sue osservazioni, specialmente sulla limitazione della libertà di disporre che verrebbe al Monte di pietà come Opera pia.

RIBERI (dell'Ufficio centrale). I Monti di pietà quali Istituti di credito, sono vere Casse di risparmio e ad essi provvede l'articolo 1.

L'articolo 3 è la riproduzione precisa di una disposizione della legge sulle Casse di risparmio.

Non crede che si possa creare una posizione privilegiata ai Monti.

Quindi ritiene che si debba lasciare l'articolo 3 così come è, con l'aggiunta: « salvo i casi di lasciti o di doni di beni immobili a scopo di beneficenza ».

Con questa aggiunta si eliminerebbero anche i dubbi mossi dall'onor. Finali.

COCCO-ORTU, ministro di agricoltura, industria e commercio. Prega l'Ufficio centrale di vedere se non sia il caso di dar luogo alla clausola proposta dal senatore Saredo, perchè diversamente teme che si creerebbe una nuova manomorta. Ad ogni modo si rimette all'Ufficio centrale ed al Senato.

RIBERI. La clausola dell'inalienabilità ci porterebbe appunto incontro al pericolo della manomorta temuto dal ministro.

Non mettendo questa clausola invece, lasciamo il Monte di pietà nelle identiche condizioni in cui sono tutte le Opere di beneficenza.

SAREDO. Quel che si vuole ottenere con la clausola da lui proposta si è d'incoraggiare i lasciti a scopo di beneficenza, e che sia rispettata la volontà del benefattore, anche nella sua vanità.

Noi ci siamo, soggiunge, messi invece con le nostre leggi, nella via di ostacolare, scoraggiare gli animi generosi. È tempo di fermarci su questa via.

Quindi insiste nella clausola da lui proposta, che spera vedere accettata.

LAMPERTICO, relatore. L'Ufficio centrale mantiene il suo primo emendamento, cioè aggiungere le parole: « salvi i lasciti o donazioni a scopo di beneficenza ». Se s'introduce altra clausola non si creerà che della confusione a scapito dell'intelligenza della legge.

Nella clausola proposta dall'Ufficio centrale si racchiudono tutti i desiderii espressi dai preopinanti, senza derogare ai principii generali di diritto.

Prega il Senato di accogliere la proposta dell'Ufficio centrale che crede possa dare l'assicurazione ferma che la legge sarà eseguita pienamente.

SAREDO. Accetta la formula proposta dall'Ufficio centrale, perchè è più lata di quella da lui fatta e vi si associa pienamente.

RIBERI. Non crede che si possa dare all'articolo 3 l'interpretazione che vorrebbe dargli il senatore Saredo, epperciò insiste nelle osservazioni già precedentemente fatte e dall'oratore e dal senatore relatore Lampertico.

SAREDO. Replica brevemente ripetendo che accetta l'emendamento proposto dall'Ufficio centrale perchè più estensivo.

COCCO-ORTU, ministro d'agricoltura, industria e commercio, dichiara di accettare l'emendamento proposto dall'Ufficio centrale.

PRESIDENTE. Pone ai voti l'emendamento proposto dall'Ufficio centrale ed accettato dal ministro.

(Approvato).

Rilegge l'articolo 3 così emendato:

Art. 3.

I Monti di pietà non possono acquistare altri beni stabili oltre quelli necessari in tutto o in parte per risiedervi coi loro uffici o per adempiere ai loro fini o per altre gestioni da essi amministrate, e quelli dei quali occorra l'acquisto per tutelare i loro crediti nei casi di espropriazione forzata.

Essi debbono vendere nel termine non maggiore di dieci anni i beni stabili dei quali acquistano la proprietà nei casi di espropriazione forzata o per eredità o donazione, salvo lasciti o donazioni a scopo di beneficenza.

FINALI, sull'art. 4. — Riconosce la necessità delle disposizioni di questo articolo; ma gli sembra che sul secondo capoverso vi sia qualcosa di troppo e cioè non crede sia necessario dire che trascorso inutilmente il termine, il decreto sarà promosso su proposta del prefetto o dell'Ufficio di ispezione.

Chiede che cosa sia quest'Ufficio d'ispezione dei Monti di pietà.

Se è quello delle Casse di risparmio bisogna dirlo; ma sarebbe meglio lasciare questo incarico ai soli prefetti.

LAMPERTICO, relatore. Aderisce anche a nome dell'Ufficio centrale alla proposta del senatore Finali.

SAREDO. Gli sembra che la prima parte dell'art. 4 sarebbe conveniente che trovasse il suo luogo nel Regolamento.

Ma non ne fa proposta formale.

COCCO-ORTU, ministro d'agricoltura, industria e commercio. Aderisce alla proposta di sopprimere le parole: « o dell'Ufficio d'ispezione ».

FINALI. Si compiace di veder accettata la sua proposta dall'Ufficio centrale e dal ministro.

SAREDO. Non insiste.

PRESIDENTE. Pone ai voti la modificazione proposta dal senatore Finali.

(Approvato).

Pone ai voti l'articolo 4 così modificato:

« Nel termine che sarà fissato nel regolamento per la esecuzione della presente legge, tutti i Monti di pietà cureranno che i loro statuti siano approvati con decreto reale, promosso dal ministro dell'interno e dal ministro d'agricoltura, industria e commercio, sentito il Consiglio di Stato.

« In caso d'inadempimento il prefetto fisserà un termine da uno a tre mesi: trascorso inutilmente anche questo termine, il decreto reale sarà promosso sopra proposta del prefetto ».

(Approvato).

COCCO-ORTU, ministro d'agricoltura, industria e commercio. All'art. 5 propone la seguente modificazione, e cioè si dica: « per quanto concerne la gestione del pegno », invece di dire « per quanto concerne la gestione del Monte ».

LAMPERTICO, relatore. Accetta la modificazione proposta dal ministro.

Propone poi che invece di dire « sulle istituzioni di pubblica beneficenza », si dica « sulle istituzioni pubbliche di beneficenza ».

PRESIDENTE. Pone ai voti le due modificazioni proposte all'ultimo comma dell'art. 5.

Sono approvate.

Rilegge l'articolo 5 così modificato:

Art. 5.

Nell'inventario dei Monti di pietà non è obbligatoria la descrizione particolareggiata degli elementi patrimoniali che si riferiscono all'azienda del pegno.

Le norme per la compilazione dell'inventario e del bilancio preventivo delle rendite e delle spese e del conto consuntivo saranno determinate nel regolamento per l'esecuzione della presente legge.

Non sono applicabili ai Monti di pietà le disposizioni della legge 15 luglio 1888 n. 3546 (serie 3ª), concernenti le Casse di risparmio fondate da Società di persone e gli art. 23, 28 e per quanto concerne la gestione del pegno la lettera e) dell'art. 36 della legge 17 luglio 1890 n. 6972, sulle istituzioni pubbliche di beneficenza.

(Approvato).

Senza discussione si approvano gli articoli 6, 7 e 8.

COCCO-ORTU, ministro di agricoltura e commercio. All'articolo 9 richiama l'attenzione del Senato sugli effetti dell'ultimo capoverso di questo articolo.

Può accadere che il capitale disponibile sia tale che si possa ricostruire il Monte di pietà, quindi fa proposta che nell'articolo 9, ultimo capoverso, si dica: « Il capitale netto disponibile, a liquidazione compiuta, ove non sia possibile provvedere alla ricostruzione del Monte di pietà ».

LAMPERTICO, relatore. Dichiara di accettare, a nome dell'Ufficio centrale, la proposta del ministro.

BONASI. Propone un'altra aggiunta a questo articolo, e cioè: ristabilire le parole « secondo l'articolo 70 della legge 17 luglio 1890, n. 6972 », come era detto nel corrispondente articolo del disegno di legge presentato dal Governo.

LAMPERTICO, relatore. L'Ufficio centrale non ha nulla da opporre all'essenza della proposta fatta dal senatore Bonasi. Bisogna però introdurre la sua proposta nella legge in modo che non offenda tutta l'economia del progetto.

L'Ufficio centrale si è studiato di togliere tutte le citazioni di leggi anteriori, per renderla più facile e più intelligibile.

Non crede quindi che sarebbe opportuno fare un riferimento all'art. 70 di quella legge.

Accetta l'aggiunta proposta dal Ministro; quanto a quella del senatore Bonasi, crede sarebbe meglio modificarla così; « quanto più è possibile conformi alle tavole di fondazione ».

BONASI. Accetta e ringrazia.

PRESIDENTE pone ai voti le aggiunte proposte e dal ministro e dall'ufficio centrale.

Le aggiunte sono approvate.

Pone ai voti il complesso dell'articolo 9 così emendato:

Art. 9.

« Quando venga accertata secondo l'ultimo inventario la perdita non minore alla metà del patrimonio di un Monte di pietà, il Ministero dell'interno, di accordo col Ministero d'agricoltura, industria e commercio, può promuovere, mediante decreto reale, lo scioglimento e la liquidazione dell'Istituto.

« Il capitale netto disponibile, a liquidazione compiuta, ove non sia possibile la ricostruzione del Monte di pietà, sarà rivolto ad altri scopi di beneficenza, quanto più è possibile conformi alle tavole di fondazione.

L'articolo 9 è approvato.

LAMPERTICO, relatore. L'art. 11, a cui ha già accennato il ministro del commercio, se non nel principio, nelle limitazioni di esso può dar luogo a delle osservazioni, sia da parte del ministro, sia per parte di altri senatori.

Perciò è utile rimandare il seguito della discussione a domani.

PRESIDENTE. Rinvia il seguito della discussione a domani.

Risultato di votazione.

PRESIDENTE. Dichiara chiusa la votazione.

(Si procede allo spoglio delle urne).

PRESIDENTE. Proclama il risultato della votazione a scrutinio segreto del disegno di legge:

« Consolidamento del capitolo del bilancio relativo alla riforma dei fabbricati carcerari e di quei capitoli relativi alle spese ed al prodotto delle manifatture carcerarie »:

Votanti	77
Favorevoli	50
Contrari	27

(Il Senato approva).

Levasi (ore 18).

CAMERA DEI DEPUTATI

RESOCONTO SOMMARIO — Mercoldì 26 gennaio 1898

Presidenza del Vice Presidente CHINAGLIA

La seduta comincia alle 14.10.

D'AYALA-VALVA, segretario, dà lettura del processo verbale della tornata di ieri che è approvato.

PRESIDENTE comunica i ringraziamenti dell'onorevole Giuseppe Majorana per le onoranze rese dalla Camera al defunto suo genitore.

Giuramento.

RONDANI giura.

Interrogazioni.

ARCOLEO, sottosegretario di Stato per l'interno, risponde all'interrogazione dei deputati Bissolati e Turati « sull'arbitraria sospensione di otto pubblici esercizi nei comuni di Coggiola e Portula (Novara) avvenuta il giorno 8 settembre fuori delle condizioni dell'articolo 58, legge di pubblica sicurezza ».

Dichiara che l'ordinanza di sospensione era pienamente giustificata dal fatto che quegli otto esercizi erano il ritrovo di pregiudicati per reati comuni ed erano per di più implicati in recenti scioperi.

BISSOLATI attribuisce la sospensione esclusivamente ad una rappresaglia dell'autorità di pubblica sicurezza; sebbene gli esercenti non avessero avuto alcuna parte nei precedenti scioperi, come attestò unanimamente il Consiglio comunale di Coggiola.

Lo conferma nel convincimento il fatto che il prefetto minacciò la sospensione prima che avvenissero in quegli esercizii le temute riunioni socialiste.

Lamenta poi che alla sospensione sia seguita illegalmente la privazione della licenza.

ARCOLEO, sottosegretario di Stato per l'interno, conferma quanto ebbe a dichiarare ieri, che le riunioni nei pubblici esercizii non sono protette dallo Statuto, ma regolate esclusivamente dalla legge di pubblica sicurezza, la quale venne scrupolosamente osservata.

Assicura poi che le licenze non furono tolte, ma non vennero rinnovate quelle che non presentavano gli estremi di legge.

BONIN, sottosegretario di Stato per gli affari esteri, risponde all'interrogazione del deputato Randaccio « su ciò che fecero e che faranno in seguito alla aggressione della nave nazionale *Fiducia* per parte dei pirati del Riff, che, depredata la nave stessa, ne condussero in schiavitù il capitano e due marinai. »

Accenna alla cattura avvenuta. Agevole non appariva la liberazione dei prigionieri: molte erano le difficoltà d'ordine materiale. Si aggiungeva inoltre, ad aggravare la situazione, la circostanza che i nostri prigionieri erano caduti in mano di un Riffegno il quale, avendo congiunti incarcerati a Tangeri e nel presidio spagnuolo di Albucemas, avrebbe certamente, come difatti avvenne, voluto valersi dell'operata cattura per ottenere la liberazione de'suoi.

Non era, infine, escluso il timore che una operazione violenta ed immediata potesse compromettere ogni cosa, e forse mettere in pericolo la vita stessa dei catturati.

Conveniva, ciò stante, procedere con prontezza e prudenza.

Fu tosto inviata in quei paraggi una regia nave da guerra, *La Lombardia*, con istruzione di regolarsi secondo le circostanze, e secondo i suggerimenti del nostro rappresentante a Tangeri, provetto ed esperto funzionario. Contegno analogo al nostro assunse del resto anche il Governo portoghese.

Potè ottenersi la simultanea liberazione di tutti i prigionieri, mediante un riscatto pecuniario che fu complessivamente di 20 mila lire, e grazie anche all'amichevole concorso del Governo spagnuolo; del quale dobbiamo essere particolarmente grati al Gabinetto di Madrid.

Ottenuta la liberazione dei prigionieri, il Governo ha preso pronti provvedimenti sia per avere un'adeguata indennità, sia per impedire che si rinnovino per l'avvenire le aggressioni da parte dei pirati del Riff.

Riterremo responsabile il Sultano del Marocco, che sui Riffegni esercita i suoi diritti di sovranità, dell'avvenuto misfatto, ed esigeremo con la dovuta energia e fortezza che sia corrisposta al capitano Razeto, all'equipaggio ed all'armatore della *Fiducia* una indennità corrispondente alla perdita subita.

Ove dovessimo convincerci dell'impotenza delle autorità marocchine a provvedere efficacemente, esamineremo, con le altre potenze interessate, quali possano essere i provvedimenti i quali, senza turbare in alcun modo l'equilibrio degli interessi esteri ivi esistenti, valgano a garantire la sicurezza della navigazione nelle acque del Riff.

RANDACCIO prende atto delle dichiarazioni del Governo e ne ringrazia l'onorevole sottosegretario di Stato.

ARCOLEO, sottosegretario per l'interno, risponde all'interrogazione del deputato Morgari « sulle ragioni che consigliarono il prefetto di Roma a sciogliere la Società cooperativa di consumo di Marino ».

Quella Società non era che la ricostituzione del Circolo socialista che era stato sciolto; come lo prova il fatto che i magazzini erano sprovvisti, e però il Governo non poteva consentirne la prosecuzione.

MORGARI deplora che il Governo abbia cancellato, con una illegale soppressione, i titoli di benemerenza che s'era acquistato con l'opera sua durante le agitazioni agrarie.

GALLO, ministro dell'istruzione pubblica, risponde all'interrogazione dell'onor. Alessio il quale chiede di « conoscere i motivi che lo hanno indotto ad estendere a tutte le Università italiane la dilazione del periodo autunnale degli esami consentita agli studenti della Università di Roma, venendo così a protrarre di due settimane il cominciamento negli studi dopo quattro lunghi mesi di vacanza ».

Trattandosi di provvedimenti presi dal suo predecessore, e già esauriti, non saprebbe che cosa rispondere.

ALESSIO osserva che, data la continuità del Governo, la sua interrogazione era perfettamente giustificata. E, in ogni modo, raccomanda al ministro di curare nelle Università la disciplina e la serietà degli studi.

GALLO, ministro dell'istruzione pubblica, risponde che, in sede opportuna, potrà discutere questo argomento coll'onorevole Alessio.

Votazione per la nomina del presidente della Camera.

LUCIFERO, segretario, fa la chiama.

Prendono parte alla votazione:

Afan de Rivera — Aggio — Aguglia — Alessio — Anzani — Arcoleo — Arnaboldi — Avellone.

Baccelli Alfredo — Baccelli Guido — Bacci — Balenzano — Barzilai — Bastogi — Berio — Bertarelli — Bortetti — Bertolini — Bettolo — Binelli — Biscaretti — Bissolati — Bocchialini — Bombrini — Bonardi — Bonfigli — Bonacci — Bonin — Borsarelli — Boselli — Bracci — Branca — Brenciaglia — Brin — Brunetti Gaetano — Brunialti — Brunicardi.

Caetani — Cagnola — Calissano — Callaini — Calleri Enrico — Calvi — Cao-Pinna — Capoduro — Cappelli — Carcano — Carmine — Carpaneda — Casale — Casalini — Casana — Casciani — Castiglioni — Cavagnari — Cavalli — Celli — Ceresето — Chiaradia — Chimirri — Cimati — Cimorelli — Clementini — Codacci-Pisanelli — Coffari — Colajanni — Coletti — Colombo Giuseppe — Colonna — Colosimo — Compans — Conti — Coppino — Cortese — Costa Alessandro — Costa Andrea — Cottafavi — Credaro — Cremonesi — Curioni.

Dal Verme — D'Andrea — Daneo — Danieli — D'Ayala-Valva — De Amicis — De Asarta — De Bellis — De Bernardis — De Cesare — De Donno — De Gaglia — De Giorgio — Della Rocca — De Martino — De Michele — De Nava — De Nobili — De Novellis — De Prisco — De Riseis Giuseppe — Di Bagnasco — Di Broglio — Di Cammarata — Di Rudinì Antonio — Di Rudinì Carlo — Di San Donato — Di San Giuliano — Di Sant'Onofrio — Di Scalea — Di Terranova — Di Trabia — Donati.

Engel.

Falconi — Fani — Farina Emilio — Farina Nicola — Fasce — Ferraris Maggiorino — Ferraris Napoleone — Ferrero di Cambiano — Ferri — Fili-Astolfone — Finardi — Finocchiaro-Aprile — Frascara Giacinto — Frascara Giuseppe — Freschi — Frola — Fulci Nicolò — Fusinato.

Gabba — Gaetani di Laurenzana — Gallo — Garavetti — Gattorno — Ghigi — Giampietro — Gianolio — Giolitti — Giordano-Apostoli — Giovanelli — Girardi — Girardini — Giusso — Grossi — Guerci — Guicciardini.

Imperiale.

Lacava — Lazzaro — Lojodice — Lo Re — Lorenzini — Lucchini Luigi — Lucernari — Luchini Odoardo — Lucifero — Luporini — Luzzatti Luigi.

Magliani — Majorana Angelo — Mancini — Marassi Roberto — Marazzi Fortunato — Marinelli — Marsengo-Bastia — Massimini — Maurigi — Mauro — Maury — Mazza — Mazziotti — Medici — Menafoglio — Mestica — Mezzacapo — Mezzanotte — Michelozzi — Miniscalchi — Mirabelli — Mocenni — Monti-Guarnieri — Morandi Luigi — Morando Giacomo — Morelli Enrico — Morelli-Gualtierotti — Mussi.

Niccolini — Nocito — Nofri.

Oliva — Orlando — Orsini-Baroni.

Paganini — Pala — Palizzolo — Panattoni — Pantano — Papadopoli — Pasolini-Zanelli — Pavoncelli — Perrotta — Picardi — Piccolo-Cupani — Pinchia — Pizzorno — Podestà — Poggi — Prinetti.

Quintieri.

Radice — Rampoldi — Randaccio — Riccio Vincenzo — Rinaldi — Rizzetti — Rizzo Valentino — Rocco Marco — Rogna — Romanin-Jacur — Ronchetti — Rondani — Roselli — Rossi — Rovasenda — Rubini — Ruffo.

Sacchi — Sacconi — Salandra — Sanfilippo — Santini — Saporito — Scaglione — Schiratti — Sciacca della Scala — Scotti — Semeraro — Serralunga — Sili — Sineo — Socci — Sonnino-Sidney — Sormani — Soulier — Spirito — Stelluti-Scala — Suardi Gianforte — Suardo Alessio.

Talamo — Tarantini — Tasca-Lanza — Tecchio — Testasecca — Toaldi — Torlonia Guido — Torlonia Leopoldo — Torraca — Torrigiani — Trinchera.

Ungaro.

Vagliasindi — Valeri — Valle Angelo — Valle Gregorio — Valli Eugenio — Vendramini — Venturi Silvio — Veronese — Vetroni — Vianello — Vienna — Vischi — Vollaro De Lieto.

Wollemborg.

Zappi — Zeppa.

Sono in congedo:

Ambrosoli.
Baragiola.
Calpini.

Sono ammalati:

Di Sirignano.

Giuliani.
Imbriani-Poerio.
Piovene.

In missione:

Caldesi.
Marcora — Mariotti — Martini.

PRESIDENTE dichiara chiusa la votazione, e procede alla numerazione dello schede.

Proclama quindi il risultamento della votazione.

Votanti	280
Giuseppe Biancheri . .	248
Schede bianche . . .	26
Nulle	3
Dispersi	3

Proclama eletto l'on. Giuseppe Biancheri. (Applausi).

Votazione a scrutinio segreto per la nomina di tre componenti della Giunta generale del bilancio; di un componente della Commissione di vigilanza sul Fondo di religione e beneficenza nella città di Roma; di tre commissari di vigilanza sull'amministrazione del Fondo per il Culto; di tre commissari di vigilanza sulla Cassa depositi e prestiti.

TALAMO, segretario, fa la chiama.

Prendono parte votazione:

Afan de Rivera — Aggio — Aguglia — Alessio — Anzani — Arcoleo — Arlotta — Arnaboldi — Avellone.

Baccelli Alfredo — Baccelli Guido — Bacci — Balenzano — Barzilai — Bastogi — Berio — Bertarelli — Bertolini — Bettolo — Binelli — Biscaretti — Bocchialini — Bonardi — Bonfigli — Bonin — Bonvicino — Borsarelli — Boselli — Bracci — Brenciaglia — Brin — Brunetti Eugenio — Brunialti.

Caetani — Cagnola — Calissano — Callaini — Calleri Enrico — Calvi — Cao-Pinna — Capoduro — Cappelli — Carcano — Carmine — Carpaneda — Casale — Casalini — Casana — Casciani — Castiglioni — Cavagnari — Celli — Cereseto — Chiaradia — Chimirri — Cimati — Cimorelli — Codacci-Pisanelli — Coffari — Coletti — Colombo Giuseppe — Colonna — Compans — Conti — Corteso — Costa Alessandro — Costa Andrea — Cottafavi — Credaro — Cremonesi — Curioni.

Dal Verme — Danieli — D'Ayala-Valva — De Amicis — De Asarta — De Bellis — De Bernardis — De Cesare — De Donno — De Giorgio — Della Rocca — De Martino — De Michele — De Nava — De Nobili — De Prisco — De Renzis — De Riseis Giuseppe — Di Bagnasco — Di Belgioioso — Di Broglio — Di Cammarata — Di Rudinì Carlo — Di San Giuliano — Di Sant'Onofrio — Di Scalea — Di Terranova — Di Trabia — Donati.

Engel.

Falconi — Fani — Farina Nicola — Fasce — Ferraris Maggiorino — Ferraris Napoleone — Ferrero di Cambiano — Ferri — Finardi — Finocchiaro-Aprile — Franchetti — Prascara Giuseppe — Freschi — Frola — Fulci Nicolò — Fusinato.

Gabba — Gaetani di Laurenzana — Gallo — Garavetti — Gattorno — Ghigi — Giampietro — Gianolio — Giolitti — Giordano-Apostoli — Girardi — Girardini — Grossi — Guerci — Guicciardini.

Imperiale.

Lacava — Lazzaro — Lojodice — Lorenzini — Lucchini Luigi — Luchini Odoardo — Lucifero — Luporini — Luzzatti Luigi — Luzzatti Attilio.

Majorana Giuseppe — Mancini — Marazzi Fortunato — Marinelli — Marsegno-Bastia — Massimini — Maurigi — Mauro — Maury — Mazza — Mazziotti — Medici — Mezzacapo — Mezzanotte — Michelozzi — Miniscalchi — Mirabelli — Mocenni — Monti-Guarnieri — Morandi Luigi — Morando Giacomo — Morelli-Gualtierotti — Mussi.

Niccolini — Nocito — Nofri.

Oliva — Orlando — Orsini-Baroni.

Paganini — Pala — Palizzolo — Panattoni — Pantano — Papadopoli — Pasolini-Zanelli — Pavoncelli — Perrotta — Piccolo-Cupani — Pinchia — Pizzorno — Podestà — Poggi — Prinetti.

Quintieri.

Radice — Rampoldi — Riccio Vincenzo — Rinaldi — Rizzetti — Ricci Valentino — Rocco Marco — Rogna — Romanin-Jacur — Ronchetti — Roselli — Rossi — Rovasenda — Rubini — Ruffo.

Sacchi — Sacconi — Salandra — Sanfilippo — Santini — Saporito — Scaglione — Scaramella-Manetti — Schiratti — Sciacca della Scala — Scotti — Semeraro — Serralunga — Sili — Sineo — Socci — Sonnino Sidney — Sormani — Soulier — Spirito — Stelluti-Scala — Suardi Gianforte — Suardi Alessio.

Talamo — Tarantini — Tasca-Lanza — Tecchio — Testasecca — Tiepolo — Toaldi — Torlonia Guido — Torlonia Leopoldo — Torraca — Torrigiani — Trinchera — Tripepi.

Ungaro.

Vagliasindi — Valeri — Valle Angelo — Valle Gregorio — Valli Eugenio — Vendramini — Venturi Silvio — Vetroni — Vianello — Vienna — Vischi — Vollaro-De Lieto.

Weil-Weiss — Wollemborg.

Zappi — Zeppa.

Sono in congedo:

Ambrosoli.
Baragiola.
Calpini.

Sono ammalati:

Di Sirignano.
Giuliani.
Imbriani-Poerio.
Piovene.

In missione.

Caldesi.
Marcora — Mariotti — Martini.

PRESIDENTE estrae a sorte le Commissioni di scrutinio che risultano così composte:

Per i tre componenti la Giunta generale del bilancio: onorevole Pizzorno, Sanfilippo, Valle Gregorio, Rinaldi, Magliani, De Cesare, Luzzatto Riccardo, Torlonia Leopoldo, Cagnola, Fulci Ludovico, Orsini-Baroni e Saporito.

Per il componente della Commissione di vigilanza sul Fondo di religione della città di Roma: onorevole Girardini, Lojodice, Tripepi, Marazzi, Morelli Enrico, Michelozzi, Mezzacapo, Simeoni e Falconi.

Pei tre commissari di vigilanza sull'Amministrazione del Fondo per il culto: Finocchiaro-Aprile, Costa Andrea, Vagliasindi, Della Rocca, Giacomini, Goia, Dal Verme, Brunialti, Chiaradia, Vollaro de Lieto, Brunetti Gaetano e Cao-Pinna.

Pei tre commissari di vigilanza sulla Cassa depositi e prestiti: Amore, Di Lorenzo, Di San Giuliano, Cremonesi, Capaldo, Colarusso, Ruffo, Credaro, Brenciaglia, De Broglio, Marsengo-Bastia e Camagna.

Rinnovamento della votazione a scrutinio segreto sul disegno di legge: Avanzamento nel Regio esercito.

DI TRABIA, segretario fa la chiama.

Prendono parte alla votazione:

Afan de Rivera — Aggio — Aguglia — Alessio — Anzani — Arcoleo — Arlotta — Arnaboldi — Avellone.

Bacci — Balenzano — Bastogi — Bertarelli — Bertetti — Bertolini — Bettolo — Binelli — Biscaretti — Bocchialini — Bonardi — Bonfigli — Bonacci — Bonin — Bonvicino — Borsarelli — Boselli — Bracci — Branca — Brenciaglia — Brin — Brunetti Eugenio — Brunialti — Brunicardi.

Caetani — Cagnola — Calissano — Callaini — Calleri Enrico — Calvi — Cao-Pinna — Capoduro — Cappelli — Carcano — Carmine — Casale — Casalini — Casana — Casciani — Castiglioni — Cavagnari — Cavalli — Celli — Cereseto — Chiaradia

— Chimirri — Cimorelli — Cirmeni — Codacci-Pisanelli — Coffari — Colajanni — Coletti — Colonna — Colosimo — Compans — Conti — Coppino — Cortese — Costa Andrea — Cottafavi — Credaro — Cremonesi.

Dal Verme — D'Andrea — Daneo — D'Ayala-Valva — De Amicis — De Asarta — De Bellis — De Bernardis — De Cesare — De Donno — De Giorgio — Della Rocca — De Martino — De Michele — De Nava — De Nobili — De Renzis — De Riseis Giuseppe — Di Belgioioso — Di Broglio — Di Frasso-Dentice — Di Rudinì Antonio — Di Rudinì Carlo — Di San Donato — Di San Giuliano — Di Sant'Onofrio — Di Scalea — Di Terranova — Di Trabia — Donati.

Engel.

Falconi — Fani — Farina Emilio — Farina Nicola — Fasce — Ferraris Maggiorino — Ferraris Napoleone — Ferrero di Cambiano — Fili-Astolfone — Finardi — Finocchiaro-Aprile — Franchetti — Freschi — Frola — Fulci Nicolò — Fusinato.

Gabba — Gaetani di Laurenzana — Gallo — Garavetti — Ghigi — Giampietro — Gianolio — Giolitti — Giordano-Apostoli — Giovannelli — Girardini — Giusso — Grossi — Guerci — Guicciardini.

Imperiale.

Lacava — Lojodice — Lo Re — Lorenzini — Lucernari — Luchini Odoardo — Lucifero — Luporini — Luzzatti Luigi — Luzzatto Riccardo.

Magliani — Majorana Giuseppe — Mancini — Marazzi Fortunato — Marsengo-Bastia — Massimini — Maurigi — Mauro — Maury — Mazziotti — Medici — Menafoglio — Mestica — Mezzacapo — Mezzanotte — Michelozzi — Miniscalchi — Mirabelli — Mocenni — Monti-Guarnieri — Morandi Luigi — Morando Giacomo — Morelli-Gualtierotti — Mussi.

Niccolini — Nocito — Nofri.

Orlando — Orsini-Baroni.

Paganini — Pais — Palizzolo — Panattoni — Pantano — Papadopoli — Pasolini-Zanelli — Pavoncelli — Perrotta — Picardi — Piccolo-Cupani — Pinchia — Pizzorno — Podestà — Poggi — Prinetti.

Quintieri.

Radice — Riccio Vincenzo — Rizzetti — Rizzo Valentino — Rocco Marco — Rogna — Romanin-Jacur — Rondani — Roselli — Rossi — Rubini — Ruffo.

Sacchi — Sacconi — Salandra — Sanfilippo — Santini — Saporito — Scaglione — Scaramella-Manetti — Schiratti — Scotti — Semeraro — Serralunga — Sili — Sineo — Socci — Sonnino-Sidney — Sormani — Soulier — Stelluti-Scala — Suardi Gianforte — Suardo Alessio.

Talamo — Tarantini — Tasca-Lanza — Tecchio — Testasecca — Tiepolo — Torlonia Guido — Torrigiani — Trinchera — Tripepi.

Ungaro.

Vagliasindi — Valeri — Valle Angelo — Valle Gregorio — Valli Eugenio — Vendramini — Venturi Silvio — Vianello — Vischi — Vollaro-De Lieto.

Weil-Weiss — Wollemborg.

Zappi — Zeppa.

Sono in congedo:

Ambrosoli.
Baragiola.
Calpini.

Sono ammalati:

Di Sirignano.
Giuliani.
Imbriani-Poerio.
Piovene.

In missione:

Caldesi.
Marcora — Mariotti — Martini.

PRESIDENTE, proclama il risultamento della votazione.

Votanti	250
Favorevoli . . .	149
Contrari	101

(La Camera approva).

Comunicazioni del Presidente.

PRESIDENTE dà lettura di un telegramma col quale il prosindaco di Militello ringrazia la Camera per le onoranze tributate alla memoria del compianto senatore Majorana-Calatabiano.

Interrogazioni.

LUCIFERO, segretario, ne dà lettura.

« I sottoscritti chiedono interrogare l'onorevole ministro dei lavori pubblici sul ritardo frapposto all'incominciamento della costruzione dei bacini di carenaggio nel porto di Napoli.

« Della Rocca, Magliani, Rocco, Simeoni, Placido, Casale, Di San Donato ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare l'onorevole ministro dei lavori pubblici intorno alla ritardata esecuzione della legge speciale sul compimento del porto di Licata.

« Fili-Astolfone. »

« Il sottoscritto chiede d'interrogare l'onorevole ministro dei lavori pubblici se non creda utile di anticipare la partenza del treno n. 89 da Castellammare Adriatico in modo da anticipare l'arrivo a Roma dei viaggiatori provenienti con i treni numeri 68 e 69.

« Vischi ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare l'onorevole ministro dell'interno circa le recenti agitazioni popolari in Gallipoli.

« Vischi ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare i ministri dell'agricoltura e dei lavori pubblici, per sapere se intendono di ripresentare alla Camera un progetto sulle Cooperative.

« Guerci ».

« I sottoscritti chiedono d'interrogare il ministro di grazia e giustizia per apprendere se intende proporre od applicare provvedimenti efficaci, che meglio e più decentemente abbiano a regolare il patrocinio delle parti in causa avanti le Regie Preture e gli uffici di conciliazione.

« Scotti, Cottafavi, Bertetti, Biscaretti ».

« I sottoscritti chiedono d'interrogare il ministro d'agricoltura e commercio per sapere con quali mezzi intenda provvedere ai lavori per la distruzione della *phylloxera* in Toscana, sospesi in questi giorni con grave pericolo per la produzione vinicola, principale ed ormai quasi unica entrata degli agricoltori dell'Italia centrale.

« Niccolini, Casciani, Podestà, Orsini-Baroni, Michelozzi, Panattoni, Angelo Valle, Cimati, Socci, Mocenni, Torrigiani, Franchetti, Eugenio Brunetti, Morelli-Gualtierotti, Callaini, Bracci, A. Luzzatto, Luporini, Bastogi, Bacci, O. Luchini, Brunicardi ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare l'onorevole ministro dell'interno sulla incompleta compilazione della *Gazzetta Ufficiale*, non rispondente alle condizioni di abbonamento con danno dell'Erario e dei contribuenti.

« Santini ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare l'onorevole ministro dei lavori pubblici per sapere se e quando intenda provvedere al deviamento del fiume Misa nel suo ultimo tratto ed ai lavori di arginamento e di completamento della ferrovia litoranea.

« Monti-Guarnieri ».

« Il sottoscritto chiede d'interpellare l'onorevole ministro della pubblica istruzione circa le riforme necessarie nell'ordinamento del collegio Ghislieri.

« Sacchi ».

La seduta termina alle 17.50.

R. ACCADEMIA DELLE SCIENZE DI TORINO

CLASSE DI SCIENZE MORALI, STORICHE E FILOLOGICHE

Adunanza del 23 gennaio 1898

Presiede il socio G. CARLE, *Presidente dell'Accademia*

Il Presidente offrendo in omaggio alla Classe per parte dell'Autore, ab. Prof. V Lilla due pubblicazioni relative al sistema filosofico di A. Rosmini e due altre riguardanti le dottrine di B. Spinoza, ne accenna il contenuto.

Il Segretario presenta pure, a nome dell'autore, L. Passy, membro dell'Istituto di Francia, un'opera intitolata « Mélanges scientifiques et littéraires » (Paris. 1896).

Quindi il socio G. Claretta legge una sua nota « Di un'accomandita di un patrizio torinese del secolo XVI ». La nota sarà pubblicata negli *atti* accademici.

DIARIO ESTERO

Scrivono da Londra al *Journal des Débats*:

Che cosa avverrebbe nel caso in cui la China non accettasse le proposte della Granbretagna? E se ciò accadesse, come è possibile, è la politica bellicosa del cancelliere delle Scacchiere, M. Hichs-Beach, o quella del sig. Chamberlain, che avrebbe il sopravvento? In ogni modo, sembra che le proposte inglesi non trovino a Pechino quell'accoglienza che l'Inghilterra desidera, sia per l'opposizione di altre Potenze, sia per il timore dei chinesi di fare del loro paese un nuovo e più vasto Egitto.

Se l'ostilità degli inglesi verso la Russia non li rendesse ciechi, è probabile che si renderebbero conto che la China è un boccone grosso, molto più difficile d'amministrare che l'Egitto, od, anche l'India; che in questo momento l'Inghilterra ha tanti problemi da risolvere e tanti affari sulle braccia che sarebbe imprudente di accollarsi, anche parzialmente, il governo di un popolo di 400 milioni di individui che non hanno nulla di comune colla civiltà occidentale; che, insomma è poco probabile che le Potenze europee che hanno interessi in China, permettano all'Inghilterra di ricominciare in Asia gli esperimenti fatti in Egitto.

Però, bisogna riconoscere che il governo inglese, spinto da considerazioni di politica interna e da un sentimento di amor proprio nazionale, comincia a subire, con impazienza, il giogo, d'altronde leggero, del concerto europeo. Sollecitato dal suo partito e punto dall'opposizione, lord Salisbury, che è stato l'oggetto di vivi attacchi, anche da parte del partito conservatore unionista, si trova nella necessità di dimostrare al paese che esso dirige, che sotto la sua amministrazione la Granbretagna non ha perduto nulla del suo prestigio all'estero. Prima della riunione del Parlamento bisogna adunque che esso dia soddisfazione all'orgoglio britannico.

L'offerta alla China di prestarle dodici milioni di sterline è stata la combinazione ingegnosa che si è presentata alla sua mente. Se fosse riuscita, esso avrebbe dato uno scacco alla Germania ed alla Russia ed avrebbe consolidato l'influenza ed il prestigio che l'Inghilterra ha perduta in China.

Questa combinazione che pareva dover riuscire, quattro o cinque giorni fa, è ora molto compromessa e bisognerà pensare a qualche altro spediente. Quale sarà questo spediente?

È possibilissimo che sia il ritiro dell'Inghilterra dal concerto europeo e l'inaugurazione di una politica indipendente in Oriente e nell'Estremo Oriente, però che oggigiorno le due questioni sono intimamente legate l'una all'altra. È questo un concetto ardito, tale anzi da piacere alla nazione inglese che non è stata mai contenta di vedere lord Salisboury entrare e rimanere nel concreto europeo. Ma è questa una politica pericolosa tanto per l'Inghilterra, quanto per la pace d'Europa e del mondo.

* * *

L'*Agenzia Reuter* comunica ai giornali di Londra il seguente telegramma da Parigi:

« La tendenza che hanno alcuni giornali di rappresentare la situazione attuale nell'Estremo Oriente con foschi colori, è contraria alla realtà dei fatti. L'atteggiamento politico di parecchie Potenze nell'Estremo Oriente non e tale da provocare inquietudini. La presa di possesso di Kiao-Ciau da parte della Germania ha modificato alquanto la situazione nell'Estremo Oriente ed obbligato la Russia a prendere negli affari chinesi una parte più attiva che non era disposta a fare; ma da ciò non si deve attender altro che lo svolgimento pratico degli avvenimenti e nessuna Potenza ha l'intenzione di adottare in China una politica di annessione territoriale o di intervenire negli affari generali di quel paese ».

* * *

Il Governo inglese ha ricevuto dispacci importanti sulla situazione dell'Uganda, ma ha deciso per ora di non pubblicarli.

Questa decisione conferma le notizie di fonte privata sulla gravità della situazione nell'Africa centrale inglese.

Le truppe sudanesi, al cui valore ed alla cui fedeltà l'Inghilterra deve la conquista di quei territori, si sono irritate e ribellate per la mancanza di tatto del maggiore Macdonald, che voleva imporre loro condizioni contrarie ai loro usi ed ai loro pregiudizi.

La prima ribellione, avvenuta nel mese di novembre, e che mandò a monte la missione del Macdonald nell'Alto Nilo, è già nota.

Ora, da quanto si può arguire dalle confuse notizie ulteriori, parte delle truppe inviate da Mombasa al Macdonald per sopraffare i ribelli, si sarebbero unite a queste.

In uno scontro, fra gli ammutinati e le truppe indiane rimaste agli ordini degli inglesi, questi avrebbero perduto 500 uomini, oltre gli ufficiali.

NOTIZIE VARIE

ITALIA

Ballo a Corte. — Le LL. EE. il Prefetto di Palazzo e la Dama d'onore della Regina, d'ordine delle LL. MM. il Re e la Regina, hanno diramato gli inviti per un ballo che avrà luogo al Palazzo del Quirinale il 31 gennaio corrente alle ore 22.

In Campidoglio. — Il Consiglio comunale di Roma è convocato in seduta pubblica per domani sera alle ore 21.

All'ordine del giorno sono state aggiunte le seguenti nuove proposte:

— Esercizio provvisorio a tutto il mese di febbraio p. v. secondo il progetto di bilancio preventivo 1898.

— Designazione d'area per il monumento al Re Carlo Alberto.

Onorificenza estera. — L'*Agenzia Stefani* ha da Bukarest che S. M. il Re Carlo di Rumania ha conferito a S. E. l'on. Sineo, ministro delle poste e dei telegrafi, la Gran Croce dell'Ordine della Corona di Rumania.

Per gli espositori italiani di Anversa. — La Camera di Commercio ed arti di Roma comunica:

« Nell'interesse degli espositori italiani, industriali ed artistici dell'Esposizione universale di Anversa 1894, che non hanno ancora ritirato le ricompense loro conferite dalla giuria internazionale dell'Esposizione medesima, si fa noto che essi possono rivolgerne richiesta al sig. comm. Carpi, via Crociferi, 31, Roma, entro il termine perentorio di tre mesi dalla data del presente comunicato, indicando la persona incaricata di ritirare in Roma la ricompensa, oppure il preciso indirizzo a cui si desidera venga essa spedita ».

Cambi doganali. — Il prezzo del cambio pei certificati di pagamento dei dazi doganali è stato fissato per oggi, 27 gennaio, a lire 105,03.

Il cinquantenario delle cinque giornate di Milano. — Per commemorare il 50° anniversario delle cinque giornate, la Commissione del Museo del Risorgimento, coadiuvata da Società militari e popolari, ha stabilito il seguente programma:

Pubblicazione bibliografica — Esposizione — Conferenze pubbliche — Coniazione di medaglia commemorativa — Festeggiamenti popolari.

L'Esposizione, che s'inaugurerà il 18 marzo 1898 e si chiuderà il 10 aprile successivo, comprenderà tutto quanto si riferisce al periodo ristretto tra il 1846-47 e la fine del 1848, che è quanto dire: preparazione, cinque giornate, guerra ed avvenimenti diversi.

La Commissione, oltre alla suppellettile del Museo, spera di raccogliere altra abbondante nella Mostra, e con questo intendimento fa caloroso appello ai Corpi morali, alle Biblioteche pubbliche e private, ai Musei pubblici e privati, agli archivi di Stato ed agli archivi in generale, alle Società storiche, alle istituzioni scientifiche, letterarie, ospitaliere ed altre, alle famiglie cospicue, ai cittadini tutti, perchè si affrettino ad inviare al Museo del Risorgimento tutto quanto può servire ad illustrare, mediante la Mostra, il periodo sopra indicato, e cioè: documenti, libri, memorie storiche manoscritte e stampate, autografi, quadri, ritratti, sculture, miniature, disegni, incisioni, acqueforti, fotografie, armi, bandiere ed oggetti diversi.

Marina militare. S. E. il Ministro della Marina col suo *foglio d'ordini* di ieri ha disposto col giorno 6 febbraio passi in armamento a Venezia la r. nave *Curtatone* col seguente Stato Maggiore:

Capitano di fregata, Pri[illegible]ui Giuseppe, comandante — Tenente di vascello, Profumo Giacomo, ufficiale in 2ª — Sottotenenti di vascello, Claretta Carlo Alberto - Dal Buono Alberto - De Seras Teodoro - Marchini Giacomo — Capo macch. di 2ª classe, Moretti Francesco — Medico di 2ª classe, Campo Pietro — Commissario di 2ª classe, Lombardo Umberto.

— La R. Nave *Etna* al comando del cav. Giorello partì, ieri, da Taranto.

Marina mercantile. — Ieri il piroscafo *Werra*, del N. L., partì da Gibilterra per Genova.

ESTERO

Gli uccelli da preda nelle Alpi. — Scrivono da Gap: « Benchè l'inverno non sia rigido in quest'anno, gli uccelli da preda si mostrano numerosi sulle Alpi e danno prove di una grande voracità.

Pochi giorni fa si parlò di un fattore, certo Boutoux che venne aggredito da quattro aquile e dovette la sua salvezza ad una tempesta di bastonate che egli menò su quei rapaci.

Ora si narra che a Blegiers, nelle Basse Alpi furono visti in questi giorni due enormi gipeti (avoltoj) che divoravano un agnello sopra una roccia a poca distanza da quel villaggio.

Il signor Martin, istitutore, si recò sul luogo e con un colpo di fucile uccise uno degli avoltoj. L'uccello ucciso è un bel campione della specie. L'apertura delle ali misura 3 metri e 20 centimetri.

Il gipeto, quello che gli svizzeri chiamano il *Lammergeyer* (avoltojo da agnelli) è il più grande degli uccelli da preda di Europa, ma è molto raro e va scomparendo ogni giorno più. Lo si trova però ancora nelle Alpi. All'avvicinarsi dell'inverno quando le mandre ritornano dall'alta montagna, questi avoltoj le seguono e vengono ad abitare le balze minori delle Alpi, qualche volta si spingono fin nelle pianure e nelle vicinanze dei villaggi ».

La produzione mondiale dell'oro. — L'*Engineering and allining Journal* pubblica i suoi calcoli annuali sulla produzione mondiale dell'oro nel 1897; e benchè tali calcoli sieno dati soltanto come approssimativi, fu presa grandissima cura per arrivare a cifre accuratissime in attesa delle complete statistiche ufficiali.

L'intera produzione dell'anno è calcolata a Lst. 48,278,000, cioè, alla parità monetaria di 25.225, lire italiane 1,217,812,550, contro Lst. 42,430,000 o lire italiane 1,070,296,750 nell'anno precedente: un aumento quindi di Lst. 5,048,000 o lire italiane 147,415,800. I vari paesi produssero nel 1897 e nel 1896:

		1897		*1896*
Stati Uniti . .	Lst.	11,100,060	Lst.	10,577,000
Transvaal . . .	»	11,094,000	»	8,365,000
Australia . . .	»	10,182,000	»	8,739,000
Russia	»	6,500,000	»	6,201,100
Indie inglesi . .	»	1,432,000	»	1,164,000
Messico . . .	»	1,360,000	»	1,215,000
China	»	1,328,000	»	1,328,000
Canadà	»	1,200,000	»	562,000
Colombia . . .	»	780,000	»	620,000
Guiana	»	517,000	»	512,000
Brasile	»	500,000	»	496,000
Altri paesi . .	»	2,285,000	»	2,651,000
	Lst.	48,278,000	Lst.	42,430,000

TELEGRAMMI

(AGENZIA STEFANI)

BERLINO, 26. — Il piroscafo *Darmstadt*, con un battaglione di fanteria di marina tedesca, è giunto oggi a Kiao-Tschau.

ATENE, 26. — La stampa trova il controllo finanziario, di cui pubblica alcuni particolari, estremamente rigoroso ed equivalente a quello recentemente pubblicato dalla *Norddeutsche Allgemeine Zeitung*.

SALISBURGO, 26. — *Dieta.* — Il Presidente comunica un dispaccio del Cardinale Rampolla, col quale il Papa ringrazia la Dieta per le felicitazioni inviategli.

ZARA, 26. — *Dieta.* — Il Presidente comunica di aver inviato ai sei deputati italiani l'intimo di recarsi a partecipare ai lavori della Dieta entro otto giorni, altrimenti essi incorreranno nel decadimento del loro mandato.

LONDRA, 26. — Si dice che lord Delamer sia giunto a Fashoda.

MADRID, 28. — La corazzata spagnuola *Biscaya* ha avuto l'incarico di visitare i porti degli Stati Uniti.

SHEERNESS, 26. — Durante le manovre a bordo della *Bouneer* un cartoccio esplose in un cannone prima che ne venisse chiusa la culatta.

Vi sono due morti e sei feriti.

ALGERI, 26. — Non si sono più verificati disordini gravi, però vi furono alcune aggressioni isolate.

Uno spagnuolo è stato ferito da un Israelita. Un indigeno ferì, con una revolverata, una signora accompagnata da un sott'ufficiale.

WASHINGTON, 27. — Il Segretario di Stato, Sherman, ha dichiarato che la corazzata spagnuola *Biscaya* riceverà la migliore accoglienza nella sua visita ai porti degli Stati Uniti.

MADRID, 27. — Il Presidente del Consiglio, Sagasta, informò la Regina-Reggente che il Governo ha ricevuto da Washington un dispaccio soddisfacente circa i rapporti fra la Spagna e gli Stati Uniti.

BUDAPEST, 27. — È morto l'ex-Ministro, conte Luigi Tisza.

ALGERI, 27. — Un incendio, che si crede doloso, è scoppiato iersera in una villa appartenente ad un Israelita nel sobborgo Sant'Eugenio.

La città è calma.

BERLINO, 27. — Secondo il *Lokal Anzeiger*, un marinaio tedesco di fazione a Tsimo nella baia di Kiao-Tschau fu assassinato il 24 corrente dalla plebaglia chinese.

Sono state inviate truppe a Tsimo ed a Kiao-Tschau.

BUENOS-AYRES, 27. — Avvenne un'esplosione in una polveriera a Flores. Vi sono 11 morti.

LONDRA, 27. — Il *Daily Mail* ha da Singapore: La squadra francese è concentrata nella baia del Tonchino.

OSSERVAZIONI METEREOLOGICHE
fatte nel R. Osservatorio del Collegio Romano
Il dì 26 gennaio 1898

Il barometro è ridotto al zero. L'altezza della stazione è di metri 50,60.

Barometro a mezzodì. 768.52
Umidità relativa a mezzodì. 65
Vento a mezzodì . . . . Nord debole.
Cielo. . . . . coperto.
Termometro centigrado. . . . . . { Massimo 10.°0. / Minimo 3.°4.
Pioggia in 24 ore: — —

26 gennaio 1898:

In Europa pressione a 778 Budapest; 740 Capo Nord.

In Italia nelle 24 ore: barometro molto aumentato fino a 9 mm.; temperatura diminuita al S; qualche pioggia in Sicilia, qualche nebbia al Nord.

Stamane: cielo generalmente coperto, qualche pioggia in Sicilia.

Barometro: 775 Belluno; 773 Genova, Roma, Catanzaro; 770 Sassari, Girgenti.

Probabilità: venti deboli a freschi del 1° quadrante; cielo nuvoloso o coperto; qualche pioggia o nevicata.

BOLLETTINO METEORICO
DELL'UFFICIO CENTRALE DI METEOROLOGIA E GEODINAMICA
Roma, 26 gennaio 1898.

STAZIONI	STATO DEL CIELO ore 8	STATO DEL MARE ore 8	Temperatura nelle 24 ore preceden.	
			Massima	Minima
Porto Maurizio	sereno	calmo	15 0	5 0
Genova	$^3/_4$ coperto	legg. mosso	14 1	5 2
Massa Carrara	nebbioso	calmo	15 0	3 9
Cuneo	coperto	—	15 3	2 5
Torino	nebbioso	—	11 0	2 6
Alessandria	—	—	—	—
Novara	nebbioso	—	8 0	3 0
Domodossola	coperto	—	13 3	2 6
Pavia	coperto	—	3 0	2 4
Milano	coperto	—	8 2	2 8
Sondrio	coperto	—	12 8	3 5
Bergamo	coperto	—	8 9	2 5
Brescia	—	—	—	—
Cremona	coperto	—	7 9	2 3
Mantova	coperto	—	7 8	1 0
Verona	nebbioso	—	13 0	1 9
Belluno	coperto	—	7 4	— 0 3
Udine	coperto	—	4 2	0 4
Treviso	coperto	—	6 4	1 3
Venezia	coperto	calmo	7 2	0 7
Padova	coperto	—	6 4	0 6
Rovigo	coperto	—	5 8	— 0 3
Piacenza	coperto	—	7 1	— 0 9
Parma	coperto	—	8 0	1 8
Reggio Emilia	coperto	—	7 5	0 8
Modena	coperto	—	7 6	0 3
Ferrara	coperto	—	6 8	0 3
Bologna	$^3/_4$ coperto	—	7 5	— 0 1
Ravenna	coperto	—	8 1	0 4
Forlì	$^1/_2$ coperto	—	9 0	1 4
Pesaro	$^1/_2$ coperto	mosso	8 9	2 6
Ancona	coperto	calmo	8 0	4 3
Urbino	sereno	—	7 3	0 0
Macerata	$^1/_4$ coperto	—	8 8	1 6
Ascoli Piceno	sereno	—	10 0	2 0
Perugia	sereno	—	9 8	1 2
Camerino	sereno	—	6 4	— 1 0
Lucca	sereno	—	12 0	—
Pisa	sereno	—	12 7	— 1 3
Livorno	$^1/_4$ coperto	calmo	12 8	4 8
Firenze	sereno	—	10 2	0 2
Arezzo	sereno	—	10 4	1 6
Siena	$^1/_4$ coperto	—	10 7	1 7
Grosseto	coperto	—	15 0	4 2
Roma	coperto	—	12 7	3 4
Teramo	$^1/_4$ coperto	—	7 8	1 8
Chieti	$^3/_4$ coperto	—	7 4	— 2 4
Aquila	coperto	—	7 7	— 0 2
Agnone	sereno	—	7 3	— 1 9
Foggia	coperto	—	10 6	0 9
Bari	$^1/_4$ coperto	legg. mosso	9 7	4 1
Lecce	coperto	—	10 5	1 0
Caserta	sereno	—	13 9	4 6
Napoli	sereno	legg. mosso	12 8	4 3
Benevento	$^1/_2$ coperto	—	8 0	1 0
Avellino	$^1/_4$ coperto	—	11 0	1 0
Salerno	sereno	—	16 7	— 3 2
Potenza	$^1/_4$ coperto	—	6 5	— 8 0
Cosenza	—	—	—	—
Tiriolo	$^3/_4$ coperto	—	7 8	— 2 0
Reggio Calabria	$^3/_4$ coperto	calmo	15 0	10 4
Trapani	$^3/_4$ coperto	calmo	16 0	9 8
Palermo	coperto	calmo	17 6	8 4
Porto Empedocle	sereno	calmo	16 0	10 0
Caltanissetta	nebbioso	—	11 0	6 0
Messina	$^1/_4$ coperto	calmo	15 2	10 5
Catania	piovoso	mosso	14 6	8 6
Siracusa	coperto	molto agitato	15 6	8 2
Cagliari	$^3/_4$ coperto	calmo	17 0	5 0
Sassari	sereno	—	14 6	6 4

Direttore: Avv. Giovanni Piacentini. Tipografia delle Mantellate *Gerente responsabile:* Tumino Raffaele.